



RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA PROCURA DISTRETTUALE DI BOLOGNA

Periodo di riferimento dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023



**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA
PROCURA
DISTRETTUALE DI BOLOGNA**

**Periodo di riferimento dal 1° luglio 2022
al 30 giugno 2023**



Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>3</i>
<i>RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA PROCURA DISTRETTUALE DI BOLOGNA PER LA COLLETTIVITA'.....</i>	<i>6</i>
<i>Le pendenze e le definizioni</i>	<i>10</i>
<i>L'assenza di "arretrato".....</i>	<i>12</i>
<i>Le iscrizioni.....</i>	<i>13</i>
<i>Le modalità di definizione.....</i>	<i>13</i>
<i>I tempi di definizione.....</i>	<i>15</i>
<i>I singoli fenomeni criminali.....</i>	<i>16</i>
<i>La violenza in danno delle "fasce deboli".....</i>	<i>17</i>
<i>I reati di droga.....</i>	<i>20</i>
<i>La responsabilità amministrativa degli enti.....</i>	<i>26</i>
<i>I reati in materia fiscale.....</i>	<i>27</i>
<i>La particolare tenuità del fatto.....</i>	<i>27</i>
<i>L'esecuzione delle pene.....</i>	<i>28</i>
<i>La Direzione distrettuale antimafia</i>	<i>30</i>
<i>Le misure di prevenzione</i>	<i>39</i>
<i>Il contrasto del terrorismo.....</i>	<i>40</i>
<i>L'assistenza giudiziaria internazionale e la Procura europea.....</i>	<i>41</i>
<i>Le spese</i>	<i>42</i>
<i>L'attività amministrativa.....</i>	<i>44</i>
<i>Il sito.....</i>	<i>45</i>
<i>Le "Buone prassi".....</i>	<i>45</i>
<i>La razionalizzazione per il migliore funzionamento dei servizi.....</i>	<i>48</i>
<i>Monitoraggio delle attività dell'Ufficio.....</i>	<i>52</i>
<i>I "protocolli" stipulati dalla Procura della Repubblica.....</i>	<i>53</i>
<i>L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA.....</i>	<i>59</i>
<i>L' Area Amministrativa</i>	<i>61</i>



<i>L' Area penale.....</i>	<i>61</i>
<i>L' Area Civile.....</i>	<i>63</i>
<i>Sezioni di Polizia Giudiziaria.....</i>	<i>63</i>
<i>PROCEDIMENTI ISCRITTI.....</i>	<i>65</i>
<i>FASCICOLI ISCRITTI NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022 - dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022:</i>	<i>65</i>
<i>I Procedimenti Pendenti al 30 giugno 2022.....</i>	<i>69</i>
<i>I Procedimenti Definiti nel periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022.....</i>	<i>70</i>
<i>Le modalità di definizione dei Procedimenti.....</i>	<i>71</i>
<i>Tempi di definizione dei procedimenti distinti per registro e per anno giudiziario.</i>	<i>76</i>
<i>Fasce Deboli.....</i>	<i>78</i>
<i>sostanze stupefacenti o psicotrope [D.P.R. n. 309 del 9.10.1990]</i>	<i>82</i>
<i>LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....</i>	<i>84</i>
<i>REATI IN MATERIA FISCALE DI CUI AL.....</i>	<i>85</i>
<i>DECRETO LEGISLATIVO 10/03/2000 N. 74</i>	<i>85</i>
<i>LA PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO.. Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
<i>L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI.....</i>	<i>88</i>
<i>LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA.....</i>	<i>90</i>
<i>LE MISURE DI PREVENZIONE.....</i>	<i>91</i>
<i>L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE.....</i>	<i>96</i>
<i>IL RENDICONTO ECONOMICO</i>	<i>97</i>
<i>L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.....</i>	<i>100</i>
<i>SITO INTERNET www.procura.bologna.giustizia.it</i>	<i>102</i>



PRESENTAZIONE



La trasparenza e l'efficienza sono le due principali mete che si intendono perseguire attraverso la creazione e la divulgazione del presente documento, comunemente noto come 'bilancio sociale'. L'obiettivo è rendere conto alla collettività delle azioni intraprese per rispondere adeguatamente alle richieste di giustizia. Da qui deriva la necessità della trasparenza, che si realizza attraverso la pubblica presentazione dei risultati ottenuti e degli sforzi compiuti.

Il 'bilancio' rappresenta anche un'opportunità fondamentale per migliorare l'efficienza che dovrebbe caratterizzare l'intera attività giudiziaria. Solo attraverso un costante monitoraggio dei risultati ottenuti è possibile identificare eventuali lacune e pianificare interventi correttivi. Questo miglioramento deve costantemente rimanere un obiettivo, poiché siamo convinti che la vera 'giustizia' richieda risposte rapide e motivate. Solo quando queste qualità sono presenti, il cittadino può accettare e comprendere soluzioni che potrebbero non sempre coincidere con le sue aspettative o che potrebbero implicare sanzioni per il suo comportamento.

È in questa prospettiva che presentiamo il sesto bilancio dell'Ufficio, coincidendo con il periodo di interesse per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sebbene non possiamo coprire in dettaglio il funzionamento di tutti i servizi e reparti, i dati esposti qui sono i più rappresentativi per fornire un quadro dell'attività svolta. Desidero esprimere il mio sincero



Relazione sull'attività della Procura Distrettuale di Bologna [periodo di riferimento dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023]

ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo sforzo di ricostruzione, compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo e forze di polizia giudiziaria

Bologna, 6 settembre 2023.

Il Procuratore Distrettuale di Bologna
Giuseppe Amato





RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA PROCURA DISTRETTUALE DI BOLOGNA PER LA COLLETTIVITA'

Questa Procura della Repubblica, nell'ottica del più efficace perseguimento delle indicazioni del programma delle attività annuali [articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006], ha ritenuto già da alcuni anni di predisporre un “**bilancio**” delle attività svolte che, per una maggiore e più diffusa fruibilità, viene anche pubblicizzato sul sito ufficiale dell'Ufficio.

La cadenza “fissata” è quella annuale, facendosi coincidere il periodo rilevazione dei dati con quello di interesse per la cerimonia dell'apertura dell'anno giudiziario.

Per offrire una indicazione esaustiva si è affrontato il singolo dato rapportandolo a quello omologo relativo alle precedenti rilevazioni, così da poter cogliere il *trend* positivo o negativo.

La “pubblicizzazione” del bilancio vuole perseguire una duplice finalità: quella di **rappresentare all'esterno [“alla collettività”] qualità e quantità dell'intervento giudiziale** e, dall'altro, quella di **rappresentare, per l'Ufficio stesso, momento interlocutorio di ricostruzione dell'andamento del servizio reso**, onde, nel caso, potere adottare tempestivamente soluzioni organizzative migliorative.

L'efficacia dello strumento è parsa utile, rappresentando occasione di stimolo e controllo per la più puntuale soddisfazione delle finalità sottese dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006: “il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale” e “il rispetto delle norme sul giusto processo”.

Ebbene, proprio il riscontro tra i dati “attuali” e quelli relativi alle precedenti rilevazioni statistiche, qui utilizzati a fini comparativi, conforta del **positivo raggiungimento** di dette finalità. Ciò che, va detto, l'Ufficio ha costantemente garantito, anche durante il lungo periodo dell'emergenza da COVID 19, grazie anche agli sforzi fatti per l'utilizzo degli strumenti informatici [a partire dal PDP per finire all'implementazione dell'utilizzo del TIAP, ma senza trascurare, nel settore civile, la *Consolle* del magistrato].

Come si è già documentato nel “primo” bilancio, quello del settembre 2018, l'efficienza dell'Ufficio era già molto migliorata, a partire dal secondo semestre 2016, essendosi progressivamente conseguiti i risultati della complessiva **riduzione dell'arretrato e del miglioramento dei tempi di definizione**, così attuandosi meglio le esigenze del “giusto processo” espresse dall'articolo 111 della Costituzione, laddove si vuole garantire, nel comma 2, anche la “**ragionevole durata**” del processo. In questa prospettiva, oltre al miglioramento delle notizie di reato in entrata, si è voluto uno sforzo congiunto per una rinnovata e più attenta considerazione delle pendenze, vuoi in fase di indagine, vuoi in attesa di trasmissione al Tribunale.



L'attuale "bilancio" conferma questi risultati.

A ciò hanno certamente contribuito, in primo luogo, **lo sforzo encomiabile dei magistrati [togati, ma anche, insostituibili, i Vice-Procuratori Onorari], del personale amministrativo e della polizia assegnata all'Ufficio: a tutti indistintamente va il mio apprezzamento più convinto.**

Per l'ottenimento del risultato sono state necessariamente adottate – nel tempo- misure di strumentale riorganizzazione.

La prima importante modifica, destinata ad incidere profondamente sulla attività dell'Ufficio è stata quella relativa alle **Notizie di reato**, attuata principalmente con direttive del Procuratore alle Forze dell'Ordine in tema di trasmissione delle notizie di reato e all'ufficio in relazione alle modalità di iscrizione delle stesse, con l'estensione del ricorso al Portale delle notizie di reato. In tema, il Procuratore si è attivato anche per una regolarizzazione e un più rigoroso utilizzo della procedura ex articolo 107 *bis* disp. att. c.p.p., in tema di notizie di reato a carico di ignoti, con metodiche sempre migliorate nel tempo.

In parallelo, si sono adottate discipline specifiche per la corretta iscrizione e **trattazione degli anonimi** [modello 46] e per il corretto utilizzo **dei diversi registri** [modelli 21, 44 e 45], con attenzione, sotto quest'ultimo profilo, ai parametri di valutazione sia per la individuazione dei fatti non costituenti reato, sia, rispetto ai fatti costituenti reato per l'apprezzamento del quadro indiziario soggettivamente indirizzato tale da imporre l'iscrizione a modello 21.

E' una tematica che, infatti, siccome già attentamente considerata ed applicata nell'Ufficio di Bologna, non ha creato problemi applicativi di sorta a seguito del *novum* introdotto con la **Riforma Cartabia** [decreto legislativo n. 150 del 2022] proprio in tema di iscrizione della notizia di reato e di individuazione del registro per la corretta iscrizione [cfr. articolo 335 c.p.p.]. Sotto il primo profilo, vale ricordare il comma 1 dell'articolo 335 c.p.p., che [già] prescriveva che il pubblico ministero è tenuto ad iscrivere "immediatamente", nell'apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, mentre ora si precisa che l'iscrizione nel registro debba riguardare solo la notizia "contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi di ad una fattispecie incriminatrice". Sotto il secondo profilo, viene introdotto il comma 1 *bis* dell'articolo 335, laddove si afferma che "il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico". Sono indicazioni importanti, nell'ottica della garanzia del diritto di difesa, che l'Ufficio segue costantemente.



Altrettanto rilevante è la già segnalata introduzione dell'utilizzo di **una funzionalità del SICP per l'assegnazione automatica delle notizie di reato "generiche"**, finalizzata a garantire l'equilibrio dei carichi di lavoro, attraverso un'equa attribuzione degli affari a tutti i magistrati. Tale procedura è stata posta in esecuzione dopo aver proceduto ad una ricognizione delle pendenze per ciascun magistrato, alla data del 15 novembre 2016, e proprio tale ricognizione, realizzata anche attraverso la conta materiale dei fascicoli, e diretta anche alla verifica delle eventuali false pendenze, ha consentito una approfondita rilevazione dei fascicoli più risalenti nel tempo, da definire con priorità.

In parallelo, proprio per **rimuovere l'arretrato** [o comunque per eliminare eventuali false pendenze] sono state introdotte periodiche verifiche sulle pendenze [presso i singoli magistrati assegnatari e loro segreterie], onde pervenire ad una costante eliminazione di pendenze più remote e non giustificate.

In parallelo, si è proceduto a rimuovere il **sovraccarico di fascicoli pendenti** [in attesa di data o in attesa di trasmissione al Tribunale], anche provvedendo, per quanto interessa l'Ufficio, a una rinnovata disamina dei fascicoli alla luce di nuovi istituti aventi finalità deflattiva [in primis, la particolare tenuità del fatto]. E' compito che viene costantemente effettuato, per iniziativa del Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi, onde evitare in particolare la trasmissione al giudice di fascicoli nelle more prescritti. Tale persistente verifica è stata sollecitata dallo scrivente anche recentemente, a seguito dell'ampliamento dell'ambito di operatività dell'istituto di cui all'articolo 131 *bis* c.p., realizzato con la Riforma Cartabia, soprattutto ampliando i limiti edittali dei reati per i quali è applicabile la causa di non punibilità e attribuendo rilievo, ai fini dell'apprezzamento del giudice, anche ai comportamenti susseguenti alla commissione del reato.

Vista la notevole utilità derivata dall'esperienza della già introdotta struttura organizzata per la definizione degli **Affari Semplici [DAS 1]**, si è introdotta ormai da tempo, implementandone finanche lo spazio di operatività, una **nuova struttura analoga [DAS 2]**, sempre destinata alla trattazione dei fascicoli a "pronta definizione", con la finalità di concentrarne in una unica struttura la gestione, sottraendo così una rilevante quota di fascicoli dalla gestione "ordinaria" dei magistrati e delle loro segreterie. Sono strutture che, alla prova dei fatti, grazie all'impegno dei magistrati e del personale preposto, molto hanno agevolato la funzionalità operativa dell'Ufficio.

Sempre in ottica di miglioramento organizzativo, si è provveduto all'istituzione **dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore**, con l'inserimento ancora più strutturato dei VPO; i VPO sono stati assegnati anche all'Ufficio Esecuzione, per contribuire alla regolarizzazione dell'arretrato, ma sono impegnati, laddove normativamente possibile, in molti settori, ulteriori al fondamentale impegno nelle udienze.



In materia di rapporti internazionali, si è istituito l'**Ufficio AGI [Assistenza giudiziaria internazionale]**, imposto per corrispondere a plurimi interventi normativi che hanno onerato la Procura distrettuale di numerose, importanti competenze in materia di rapporti con le autorità giudiziarie estere [cfr. Decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 52 di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea [MAP]; decreto legislativo 21 giugno 2017 n. 108 di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale [OEI]; decreto legislativo 3 ottobre 2017 n. 149 di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera]. Tale organizzazione ha consentito, nel periodo di interesse, di potere corrispondere appieno alla **istituzione e all'avvio [in data 1° giugno 2021] delle attività della Procura europea [EPPO]**, essendo stata individuata la Procura distrettuale di Bologna tra le 9 sedi italiane sedi del PED. **I rapporti con EPPO, a Bologna, sono stati da subito ottimali**, non essendo emerso alcun problema di coordinamento, ma anzi facendosi apprezzare la scelta di questo Ufficio, primo in Italia, di affrontare e risolvere in modo adeguata la tematica delle **intercettazioni disposte dall'Ufficio EPPO**, che, come è noto, devono necessariamente "appoggiarsi" all'ufficio intercettazioni di cui è unico responsabile il Procuratore della Repubblica.

Con analoga finalità di miglioramento organizzativo si è dato avvio ad una struttura di supporto centralizzata per le **Misure di prevenzione** [imposta anche per il recente ampliamento della "competenza" distrettuale in materia: cfr. legge n. 161 del 2017], che, nel tempo, ha assicurato un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'intervento dell'Ufficio, in particolare in tema di misure di prevenzione patrimoniale.

L'avvenuta istituzione del **CIT**, attraverso l'assegnazione anche di un ufficiale di polizia giudiziaria, ha consentito di meglio corrispondere alle esigenze dell'ufficio in materia di intercettazioni; consentendo di corrispondere da subito alle esigenze organizzative imposte dalla **nuova disciplina delle intercettazioni**, introdotta con legge 28 febbraio 2020 n. 7, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, con la immediata realizzazione dell'archivio delle intercettazioni e con la predisposizione della sala ascolto.

Si sono altresì adottate iniziative per la **razionalizzazione delle spese**.

Intanto, al fine di corrispondere alle indicazioni del CSM [risoluzione in data 13 ottobre 2016], è stata realizzata la rilevazione sugli **incarichi di consulenza, custodi e ausiliari** del magistrato e sulle relative liquidazioni dei compensi ed onorari, ed è stata programmata la cadenza semestrale di tale adempimento. La verifica periodica dei costi consente di apprezzarne la riduzione, in ottica di razionalizzazione e di più attenta considerazione dei parametri di liquidazione.



In tema di intercettazioni, poi, si è costantemente proceduto a revisionare il “prezzario” delle **operazioni di intercettazione**, in modo più favorevole e conseguentemente, superando un precedente sistema basato sul coinvolgimento di sole due società di servizio, ci si è indirizzati a rinegoziare il costo delle attività con le società interessate che, senza vincolo per l'Ufficio, ma in aderenza alle prescrizioni dettate dal Ministero, possono essere chiamate ad operare, ma non in esclusiva. Il tema, comunque, è stato finalmente risolto con il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, che, da un lato, ha specificamente individuate e descritte le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, e, dall'altro, ha stabilito tariffe uniformi. Ciò che dovrebbe consentire ulteriori risparmi, pur nella consapevolezza che, per alcune prestazioni, l'ufficio aveva ottenuto condizioni più favorevoli.

Ancora di rilievo è l'ulteriore iniziativa sostanziata nella ricostruzione attraverso apposita circolare del Procuratore della Repubblica della disciplina applicabile in tema di **liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato**.

Infine, ulteriore intervento è stato posto in essere sempre con circolare del Procuratore in tema di **sequestri**, onde evitare anche – in ipotesi – la protrazione di custodie onerose. Infatti, particolare attenzione è stata posta ai beni in custodia presso terzi, con il richiamo ai magistrati assegnatari a rimuovere eventuali ingiustificati mantenimenti in sequestro di beni non più rilevanti a fini di prova o per diverse finalità del processo.

Di seguito sono riportate tutte le rilevazioni statistiche relative alle iscrizioni, alle definizioni, alle pendenze, alle materie ritenute di maggior interesse, alle esecuzioni ed alle spese.

In premessa, si vogliono solo evidenziare gli aspetti più qualificanti, non solo statistici, ma attestativi del concreto funzionamento dell'Ufficio.

Le pendenze e le definizioni

Quello dei fascicoli “pendenti” è il dato, a nostro avviso, più importante, perché testimonia del *modus agendi* dell'Ufficio: ossia della capacità di corrispondere alle “istanze di giustizia” in tempi solleciti, senza la formazione di “arretrato” ingiustificato.



Vale rilevare, allora, che, alla fine del periodo di rilevazione [30 giugno 2023], sono risultati “pendenti” solo 12.320 fascicoli, numero molto basso in senso assoluto, in linea con un *trend* positivo che prosegue a partire dal secondo semestre 2016 [al 31 dicembre 2016 erano pendenti n. 39.135; mentre al 30 giugno 2018 il numero delle pendenze era già sceso a 25.062 fascicoli; al 30 giugno 2019 i pendenti erano 16.508; al 30 giugno 2020 i pendenti erano 12331; al 30 giugno 2021 i pendenti erano 12.987; al 30 giugno 2022 i pendenti erano 11.973].

Scomponendo i dati, quelli delle pendenze delle iscrizioni a modello 21 [a carico di indagati noti]: risultano pendenti 8.250 fascicoli, mentre al 31 dicembre 2016 erano pendenti n. 21.886 fascicoli, dato già ridottosi a 14.284 al 30 giugno 2018, a 10.073 al 30 giugno 2019, a 8.865 al 30 giugno 2020, a 8.526 al 30 giugno 2022. La riduzione costante delle pendenze dei fascicoli iscritti nei confronti di persona nota dimostra l'attenzione costante dell'Ufficio per i fascicoli più delicati, laddove nell'interesse delle parti [della persona offesa, ove presente, ma anche dell'indagato] occorre essere più solleciti, per indicazione normativa, nella assunzione delle determinazioni definitive. Questo consente di affermare che l'Ufficio è in linea assoluta con le più stringenti disposizioni in punto di durata delle indagini e di termini per la definizione imposti con la Riforma Cartabia [decreto legislativo n. 150 del 2022]: anzi, lo era già da prima.

Quanto ai procedimenti a carico di ignoti [modello 44], sono pendenti n. 3.268 fascicoli, mentre al 30 dicembre 2016 erano pendenti ben n. 8.571 fascicoli. Rispetto al dato del precedente periodo di rilevazione – 2.605- vi è un leggero aumento, del tutto fisiologico, trattandosi di fascicoli normalmente definiti per elenchi, ma spiegabile con gli adempimenti imposti dall'articolo 408, comma 3 *bis*, c.p.p.

Il *trend* positivo riguarda anche i procedimenti di competenza del giudice di pace [modello 21 *bis*]: sono pendenti n. solo 272, numero assolutamente contenuto attese le dimensioni dell'Ufficio, e in progressiva diminuzione. Nel precedente bilancio [2021], risultava una pendenza già di soli n. 276 fascicoli. Per attestare il calo, dovuto all'impegno del Procuratore aggiunto delegato dottoressa Plazzi, al personale ed ai VPO assegnati al Servizio, basti ricordare che nel 2019 le pendenze erano pari a n. 2686 fascicoli, mentre nel 2018 erano addirittura pari a n. 3.570 fascicoli.

Ciò che testimonia di una costante, progressiva capacità di rendere un servizio più tempestivo ed efficiente, pur in un contesto complessivo di risorse sempre più carente. Il dato del Giudice di pace è di rilievo perché testimonia l'attenzione dell'Ufficio a tutti i fascicoli, anche a quelli apparentemente meno importanti, ma in realtà di rilievo per i cittadini coinvolti. E tale circostanza è tanto più apprezzabile,



ad avviso dello scrivente, perché si è in presenza di un Ufficio distrettuale, onerato di numerose, complesse fattispecie, sottratte alla cognizione degli Uffici di Procura del circondario.

Tale risultato è attestato anche dagli **esiti dell'Ispezione ordinaria** a cura dell'Ispettorato del Ministero della giustizia, che ha tra l'altro riguardato il periodo di riferimento. Non sono stati evidenziati specifici rilievi, né sono state dettate prescrizioni indicative di prassi distorte o dirette a rimuovere specifici disservizi. In tale sede, a commento sintetico sull'andamento generale dell'Ufficio, si è evidenziato che “la Procura della Repubblica di Bologna è apparsa adeguatamente diretta e il Procuratore della Repubblica in servizio a data ispettiva e al momento dell'ispezione, che ha svolto le attività richiamate e contribuito, con tali attività, a raggiungere l'eccellenza di rendimento di cui sopra nei settori dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21, mod. 21 bis, mod. 44 e mod. 45, ha mostrato appassionato impegno e capacità organizzative tali da consentire di accrescere i livelli di efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ufficio diretto”.

L'assenza di “arretrato”

La riduzione delle pendenze più remote – attività che, ovviamente, va proseguita, anche perché imposta dalle indicazioni del legislatore con l'intervento complesso ed innovativo in tema di “avocazione” [cfr. articolo 407, comma 3 *bis*, c.p.p.] - consente di poter affermare che, **per la maggior parte dei magistrati in servizio presso l'ufficio, il ruolo è sostanzialmente privo di “arretrato”**, giacché le “pendenze” costituiscono “il residuo fisiologico di un normale ricambio tra sopravvenienze ed esaurimento, ha[nn]o una “anzianità” coincidente con i tempi del normale ricambio, coincidenti con i tempi canonici dei riti processuali [essendo notorio che gli uffici giudiziari non lavorano e non possono lavorare con la tecnica del “*just in time*” [così il Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia nel “Censimento speciale giustizia penale - Analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale - Dicembre 2014”].

Non è invece patologico “arretrato”, perché per tale deve definirsi ciò che eccede rispetto alla giacenza ed ha una “anzianità” superiore ai tempi fisiologici del ricambio.

L'obiettivo è quello di una generale e **complessiva “regolarizzazione”**, oggi favorita sperabilmente, tra l'altro, dal **ricordato intervento sulla “perequazione” dei carichi**.



Le iscrizioni

Il dato delle “pendenze”, sempre complessivamente e progressivamente ridotto, assume un ulteriore rilievo positivo ove si apprezzi **il carico di lavoro dell’Ufficio, in entrata affatto trascurabile.**

Basti considerare che risultano essere stati iscritti n. 70.206 fascicoli [di questi, n. 16.751 iscritti a modello 21]. Si tratta di un dato “reale”, perché grazie all’impegno dell’Ufficio che si occupa delle iscrizioni non si apprezzano situazioni di arretrato.

Peraltro, è un dato che si può affrontare con più efficienza per le ragioni organizzative di cui si è detto: in primo luogo, il miglioramento qualitativo delle notizie di reato che consente una più pertinente attivazione del pubblico ministero; in secondo luogo, l’applicazione dei principi sulla corretta iscrizione, che evita ingiustificati procedimenti pur in difetto evidente di *fumus* di reità.

Quindi, prognosticamente, anche per le prossime rilevazioni si è convinti che si raggiungeranno risultati positivi, pur dovendosi segnalare – come emerge dagli allegati dati statistici- il sensibile aumento delle Notizie di reato: le iscrizioni totali relative al precedente anno di rilevazione erano “solo” di n. 58.910 fascicoli, con un aumento percentuale per quest’anno affatto trascurabile. **Tale giudizio prognostico trova in vero conforto nel dato delle definizioni [su cui v. *infra*]: quest’anno l’Ufficio ha definito complessivi n. 68.662 fascicoli [numero eccezionalmente elevato, praticamente pari a quello delle nuove iscrizioni], in progressivo, sensibile aumento rispetto agli anni precedenti [l’anno scorso, per esempio, erano stati definiti n. 58.638 fascicoli].**

Le modalità di definizione

Si è detto del numero eccezionalmente positivo delle definizioni [in totale n. 68.662 fascicoli], attestativo di un Ufficio che è in grado di affrontare tempestivamente il lavoro, senza la formazione di arretrato o rischi di inutili procedimenti destinati alla prescrizione o alla improcedibilità per decorso del tempo.



Rilievo che vale ovviamente anche per gli Uffici che si “interfacciano” con la Procura [Tribunale, Corte di appello], i quali sono messi in grado di “lavorare” fascicoli recenti, rispetto ai quali possono adottarsi puntuali decisioni di merito.

Ma un cenno va fatto alle modalità di definizione dei fascicoli, laddove si deve sempre cercare di coltivare la scelta dei “riti alternativi”.

Rispetto ai fascicoli definiti con esercizio dell'azione penale [n. 6.843], è elevato in senso assoluto, ma ancora non sufficiente il numero delle definizioni con richiesta di decreto penale di condanna. Va detto, peraltro, che il ricorso al decreto penale non è obiettivamente favorito dal ritardo con cui il Tribunale procede alla notificazione dei decreti, favorendo il ricorso all'opposizione con evidente finalità dilatoria.

Significativamente aumentato è il dato di definizioni con il **giudizio immediato**, e la prognosi è sperabilmente quella di un ulteriore aumento a seguito della scelta del legislatore [Riforma Cartabia] si estendere la possibilità di definizione con il giudizio immediato anche per i reati normalmente definibili con citazione diretta [articolo 558 *bis* c.p.p.].

In flessione il dato dei **giudizi direttissimi**.

Come già osservato, nei precedenti bilanci, il ricorso al giudizio direttissimo è metodica che meglio corrisponde a salvaguardare gli interessi della persona arrestata, che, in tal modo, il più rapidamente possibile è “presentata” al giudice della convalida e del processo: in questa ottica, bisogna insistere nel coltivare per il futuro, di più, il giudizio direttissimo “collegiale”, finora a Bologna scarsamente praticato.

Un maggior ricorso a tali riti alternativi, del resto, è condizione essenziale per favorire la definizione con il “patteggiamento”, diversamente meno appetibile nella prospettiva della durata media del giudizio ordinario. E' in questa prospettiva, che si sono appunto costituiti anche gli Uffici Affari semplici [DAS/1 e DAS/2, rispettivamente coordinati sapientemente dai Procuratori aggiunti dottoressa Lucia Russo e dottor Francesco Caleca], che proprio tali riti devono privilegiare.

Ai fini del corretto esercizio dell'azione penale, con riferimento alla cura degli adempimenti necessari per l'inoltro del fascicolo al Giudice, è ancora essenziale l'opera efficiente della **struttura centralizzata dibattimentale**, ma positivi risultati sono derivati dalla scelta attuata da tempo di radicare nelle segreterie dei



singoli magistrati – in coerenza rispetto alla diminuzione delle pendenze- la fase delle notificazioni dei decreti di citazione e di successiva predisposizione del fascicolo per il dibattimento. L'attività delle segreterie è del resto agevolata anche dalla costante implementazione del sistema di scannerizzazione TIAP.

Si deve osservare, nel periodo di interesse, una flessione delle definizioni con citazione a giudizio.

Ciò può essere letto in ottica positiva, alla luce dell'utilizzo privilegiato delle metodiche alternative di definizione, ma soprattutto **alla luce dell'ormai consolidata riorganizzazione dell'ufficio, con il completo superamento delle remote situazioni di arretrato: è fisiologico che quindi vi siano meno citazioni a giudizio, anche perché si vogliono evitare esercizi dell'azione penale non in linea con il *novum* introdotto con la Riforma Cartabia:** il pubblico ministero è tenuto ad avanzare richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna...” [articolo 408, comma 1, c.p.p.].

In questa ultima ottica, si è voluto e si vorrà perseguire anche in futuro, al meglio, il risultato della attenta selezione dei procedimenti da avviare all'attenzione del giudice dibattimentale, sì da evitare processi inutili e inutilmente penalizzanti per le parti [non a caso, il dato delle richieste di archiviazione è aumentato: da 6.746 a 8.073; di rilievo è poi il notevole aumento delle archiviazioni per particolare tenuità del fatto: da 1.104 a 1.427].

Vero è però che anche per questo anno si sono avuti momenti di difficoltà del Tribunale nel fissare le date delle udienze, con sospensione dell'operatività del sistema automatizzato GIADA/2 volto alla individuazione delle date di udienza.

I tempi di definizione

Come si è accennato, per evitare la pendenza di fascicoli di non recente iscrizione, destinati non infrequentemente a declaratorie di prescrizione in primo o in secondo grado, si è proceduto costantemente alla rinnovata rivalutazione dei fascicoli presenti sui ruoli dei singoli magistrati, onde verificare le pendenze più remote ed addivenirne a sollecita definizione.



Ancora resta da fare, specie per taluni ruoli, ma il *trend* che si è instaurato ha consentito – al contempo – di ottenere i risultati della definizione dei fascicoli di più remota iscrizione, di sveltire le procedure per la notificazione e la trasmissione in tribunale dei fascicoli a citazione diretta, di **implementare la definizione dei fascicoli “routinari” attraverso gli Uffici DAS**.

In questa prospettiva, è evidente una attenzione ai tempi di definizione, che non appare neppure in tutta evidenza dal dato statistico, pur positivo, per l'empirico, ma ovvio rilievo che proprio lo smaltimento dei fascicoli più vecchi – espressamente e doverosamente sollecitato- altera ancora l'attendibilità di tale dato, basato sulla media delle definizioni, impedendo di “cogliere” – per problemi del sistema di rilevazione ministeriale- quanto verificatosi in termini di complessivo sveltimento delle attività. Il dato è poi alterato da alcune [non poche] “false pendenze” che, nonostante gli sforzi e le sollecitazioni ripetute, gli Uffici ministeriali non riescono integralmente a sanare.

E però, dai dati statistici, si vuole sottolineare quello più significativo: **nell'anno di riferimento [ben] il 72% dei fascicoli è definito nel termine ordinario delle indagini [sei mesi]**.

In realtà, proprio l'assenza di casi di avocazione per inerzia attesta che l'Ufficio è in grado di definire i fascicoli tendenzialmente nei termini – ordinario o prorogato- di durata delle indagini.

È risultato molto positivo, nell'ottica del rispetto dei principi del giusto processo [articolo 111 della Costituzione].

Ma è un risultato che lascia ben sperare sulla capacità dell'Ufficio di corrispondere appieno alle più stringenti indicazioni derivanti dalla approvando Riforma Cartabia, che dovrebbe introdurre una più rigorosa disciplina dei termini di durata delle indagini, il c.d. termine di riflessione per l'adozione delle determinazioni definitive da parte del pubblico ministero, uno strumentario “sollecitatorio” in favore delle parti per rimuovere situazioni di inerzia [qui, come detto, insussistenti].

I singoli fenomeni criminali

A titolo esemplificativo, si sono individuati alcuni fenomeni, oggetto di precipua attenzione casistica, vuoi per la novità della materia, vuoi per la complessità delle questioni, vuoi per l'attenzione dell'opinione pubblica.



Ed allora, ci si vuole soffermare – tra gli altri- sui reati in danno delle c.d. “fasce deboli” [oggi riguardati dal c.d. Codice Rosso, introdotto con legge 19 luglio 2019 n. 69], sui reati in materia di droga, sui reati fiscali, sulla responsabilità degli enti, sull'attività della Direzione distrettuale antimafia, sulle misure di prevenzione, sul contrasto al terrorismo, sull'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

La violenza in danno delle “fasce deboli”

La Procura della Repubblica di Bologna, da tempo, si è mossa nell'ottica di **un miglioramento fattivo del contrasto delle forme di violenza contro i soggetti deboli, specie in ambito familiare** [fenomeni di violenza non solo in danno del partner o dell'ex partner, ma anche quando questi abbiano a riguardare i figli, specie minorenni; fenomeni di violenza commessi da estranei all'ambito familiare in danno di donne e/o di minori, ecc.].

Al riguardo, si segnalano la circolare della Procura della Repubblica in data 31 luglio 2017, con i relativi allegati, nonché il Protocollo in data 9 marzo 2017 firmato in ambito provinciale tra tutti i soggetti coinvolti nel contrasto delle forme di violenze alle donne.

Si segnala, in coerente sviluppo, il Protocollo in data 11 giugno 2018 con cui la Procura ed il Tribunale di Bologna hanno inteso migliorare le modalità di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, ribadendo e costituendo “buone prassi” operative dirette a migliorare l'intervento giudiziario.

Si segnala, altresì, il Protocollo in data 11 luglio 2018 di coordinamento tra le Procure della Repubblica del Distretto e la Procura minorile di Bologna.

Più di recente, è stata adottata la **circolare in data 26 luglio 2019 proprio per dare indicazioni operative relative al *novum* introdotto con il Codice Rosso**, con particolare riguardo ai rapporti tra il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, la vittima del reato.



In questa prospettiva, si è voluto riportare, nel bilancio, **il dato relativo ai reati più emblematici di forme di violenza: atti persecutori** [il cosiddetto *stalking*] [articolo 612 *bis* c.p.], **maltrattamenti in famiglia** [articolo 572 c.p.], **violenza sessuale** [articolo 609 *bis* c.p.], **atti sessuali con minorenni** [articolo 609 *bis* c.p.].

Emerge, in particolare, per lo *stalking*, l'aumento delle notizie di reato: n. 392, rispetto alle n. 343 del 2022.

Allo stesso tempo sono significativamente aumentate, in assoluto e proporzionalmente al numero delle notizie di reato, **le richieste di misure cautelari**, complessivamente 133, rispetto alle 94 dell'anno precedente.

E' un numero importante che deve essere apprezzato anche considerando il tipo di misure richieste: ad esempio, n. 65 divieti di avvicinamento e n. 40 custodie in carcere, che testimoniano la duttilità dell'intervento e l'attenzione al tema dell'adeguatezza della risposta.

Per i maltrattamenti si evidenzia pure il significativo incremento delle notizie di reato [vi sono state n. 852 iscrizioni, a fronte delle n. 807, n. 781, n. 746 e n.529 rispettivamente rilevate negli anni 2022, 2021, 2020 e 2019].

E però, risulta in parallelo, anche per i maltrattamenti, **l'impegno notevole, ma meditato, dell'Ufficio nell'inoltro di richieste di misure cautelari** [per i maltrattamenti n. 201 richieste, a fronte di n. 171 richieste l'anno precedente].

Tali dati attestano l'impegno dell'Ufficio e, in particolare, dei magistrati assegnati al Gruppo specializzato denominato "Tutela delle fasce deboli", coordinato in modo esemplare dal procuratore aggiunto, dottoressa Lucia Russo, che ha saputo fornire non solo un significativo supporto organizzativo, ma che procede ad un analitico controllo finalizzato al sollecito approccio definitorio.

Proprio i dati statistici attestano però che il contrasto al fenomeno non può essere solo di polizia e giudiziario: senza un intervento culturale lo sforzo pur encomiabile sarà destinato a scarsi risultati. La prevedibilità degli eventi è infatti concetto scivoloso, che non ammette semplicistici giudizi in punto di responsabilità di chi avrebbe potuto e dovuto effettuarlo.

Pensiamo di potere affermare che lo sforzo fatto in questa Provincia sotto il versante della prevenzione [che non compete alla magistratura] e della repressione è stato massimo, pur essendo tutto migliorabile.



Tra l'altro, Bologna è uno dei pochi Uffici giudiziari nei quali è applicato il protocollo SARA utilizzabile per l'apprezzamento del rischio di recidiva di fatti violenti.

Inoltre, con scelta innovativa, per perseguire gli scopi di migliorare la tutela delle vittime e di promuovere la riabilitazione del responsabile, si è previsto che la polizia giudiziaria, all'atto dell'identificazione/elezione di domicilio dell'indagato, debba verbalizzare **l'avvertimento al medesimo delle possibilità di mettersi in contatto con un'associazione avente ad oggetto l'organizzazione di specifici percorsi di recupero per favorirne la riabilitazione.**

Non solo. **La Procura di Bologna è sicuramente da tempo in linea con le indicazioni date dalla Nota della Procura generale della Cassazione in data 3 maggio 2023, proprio in tema di “Orientamenti in materia di violenza di genere”.**

Del resto, proprio nel rimettere all'attenzione comune la nota della Procura generale della Cassazione, contenente “Orientamenti in materia di violenza di genere”, lo scrivente aveva occasione di concordare con il Procuratore generale di Bologna sul fatto che questo Ufficio, grazie all'impegno organizzativo e operativo, del Procuratore aggiunto delegato e dei colleghi tutti del Gruppo specializzato, già operava e opera in linea con le indicazioni normative, con le indicazioni del CSM e con quelle da ultimo date proprio dal Procuratore generale della Cassazione.

Ma è indubitabile che qualsiasi sforzo può dimostrarsi inutile di fronte alla intrinseca imprevedibilità di eventi omicidiari, che possono sfuggire all'attenzione degli organi preposti al controllo.

Il tema del resto è molto complesso, dovendosi coniugare esigenze a volte diverse: la necessità di tutelare nell'immediato la vittima, con un opportuno, doveroso intervento delle forze di polizia, che possono procedere all'arresto in flagranza nei casi gravi; la necessità di sentire la vittima e riscontrare le sue dichiarazioni quando non inequivoche e conducenti; la necessità, nel caso di adeguato riscontro, di sapere scegliere la misura cautelare adeguata, non essendo possibile prevedere per tutti i casi sempre la misura della custodia in carcere; la necessità di consolidare nell'ottica del processo le dichiarazioni accusatorie, non infrequentemente a rischio ritrattazione, ecc.



Ciò che dimostra la delicatezza e imprevedibilità dell'approccio a reati di questo tipo, rispetto ai quali, pure l'attivazione immediata dello strumentario di garanzia, non è in grado di neutralizzare il rischio di eventi mortali, che assumono le caratteristiche dell'imprevedibilità.

I reati di droga

Si vogliono segnalare i dati relativi ad un fenomeno, quello dei reati in materia di stupefacenti [articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309], spesso oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica, per i riflessi che ne derivano in termini di sicurezza sociale. È nota a Bologna l'attenzione al fenomeno, specie a Piazza Verdi, alla Montagnola, al Pilastro, alla Barca, alla Bolognina, su cui le forze dell'ordine si stanno da tempo impegnando con lusinghieri risultati.

È una disciplina che, come è noto, è stata riguardata da importanti modifiche conseguenti alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non seguita da una coerente, complessiva revisione normativa.

Ebbene, come già dettagliato nel precedente “bilancio”, l'Ufficio ha adottato diverse note di indirizzo per consentire alla polizia giudiziaria di orientarsi in modo consapevole.

In particolare, si è intervenuti sulle **regole di condotta da seguire nei confronti dei fatti di “lieve entità”** e si è intervenuti sulla possibile **configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 80, comma 1, lettera g), del dpr 9 ottobre 1990 n. 309** in caso di cessione di droga in **zona universitaria**, purché la condotta risulti effettivamente “prossima” rispetto all'ambiente universitario e, quindi, ai soggetti [i frequentatori dell'università] protetti, in linea con la giurisprudenza della Cassazione che ha confortato l'impostazione dell'Ufficio [Cassazione, Sezione VI, 14 febbraio 2017- 1° giugno 2017 n. 27458, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Maarafi].

I risultati comunque sembrano positivi, come attestato dal fatto che le notizie di reato iscritte [n. 687 a carico di noti] sono inferiori al dato della precedente rilevazione [n. 704].



E' possibile leggere in questo dato un accresciuto controllo del territorio e una riduzione, sia pure modesta, dei traffici, anche grazie a numerose indagini giudiziarie per il reato di cui all'**articolo 74 del dpr n. 309 del 1990** [associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti] portate a compimento dalla **DDA di Bologna**: un numero non comune, spesso trascurato mediaticamente, laddove invece va piuttosto notizia il caso dello spacciatore arrestato e rimesso in libertà.

Ulteriore conforto lo si trae dal dato delle richieste di convalida degli arresti e/o dei fermi, ma anche dagli esercizi dell'azione penale per il reato di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, che va letto tenendo conto anche delle "altre modalità di definizione", cioè tenendo conto dell'accresciuto ricorso alle modalità di definizione "alternative".

In realtà, al di là del contrasto dello "spaccio di strada", l'Ufficio distrettuale si è molto impegnato nel **contrasto al narcotraffico, anche transnazionale, che ha riguardato gruppi presenti nel distretto, da quelli di matrice italiana (principalmente camorra, 'ndrangheta, mafia), a quelli di matrice albanese, magrebina e, recentemente, dominicana.**

Questi gruppi, sia pur a livelli e con disponibilità economiche tra loro diverse, hanno comunque dimostrato tutti una notevole capacità a gestire canali di approvvigionamento di ogni tipo di narcotico, attraverso collegamenti con il Sud America, il nord Africa, la Spagna, l'Albania, il nord Europa (in particolare l'Olanda).

Ebbene, relativamente al settore del narcotraffico, nel contesto delle diverse attività di indagine compiute, al fine di assicurare un'efficace azione di contrasto, in accordo con le forze di polizia giudiziaria si è cercato di indirizzare l'oggetto delle investigazioni non solo attraverso la predisposizione di mirati servizi volti ad accertare i singoli reati di importazione, ma anche per ricostruire la tratta di importazione del narcotico, cercando in tal modo di risalire all'identificazione dei correi responsabili dell'organizzazione all'estero dell'attività di narcotraffico, sovente costituenti proprio le figure apicali dei gruppi associati, rispetto ai ruoli gregari affidati ai corrieri dello stupefacente, o agli incaricati alle consegne alla clientela.

Inoltre, quando possibile, in sintonia con le indicazioni generali dell'Ufficio, si è sempre prestata attenzione – unitamente agli aspetti dei traffici riguardanti lo stupefacente- al versante del profitto illecito, allorquando le indagini hanno consentito di apprezzare le operazioni di pulizia del denaro di provenienza illecita e comunque di reinvestimento dei notevoli capitali accumulati, realizzate con reati che spaziano dal riciclaggio e reimpiego, all'emissione ed utilizzo di false fatture, dalle bancarotte alle intestazioni fittizie di beni.



Questo il motivo per il quale si è prestata particolare attenzione anche a queste specifiche ipotesi di reato e, soprattutto, ad approfondire sempre – e quindi anche nel contesto di fenomeni criminali apparentemente relativi solo ad altre fattispecie – le tematiche della “provenienza” e della “destinazione” delle ricchezze.

Queste indagini sono state svolte, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, anche a livello di cooperazione internazionale [per esempio, attraverso **l'acquisizione di chat SKY ECC** con numerosi Ordini di Indagine Europei].

Al riguardo, l'Ufficio, su questa tematica innovativa, si è mossa avendo pieno riscontro anche dalla giurisprudenza della Cassazione [cfr. Sezione VI, 25 ottobre 2022, Borrelli, che ha affermato il principio secondo cui l'ordine europeo di indagine [OIE] c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema dell'Unione europea, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario, proprio in una fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle chat di rete Sky-ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati].

Sembra ciò di poter sostenere che **il contrasto posto in essere sta cominciando a dare frutti positivi.**

E però è certo che l'uso di droghe è quantitativamente imponente, a Bologna, come in ogni altro luogo. **E finché c'è domanda ci sarà sempre offerta, quale che siano le risposte di contrasto delle forze di polizia e della magistratura.**

Ci vorrebbe una forte risposta culturale e soprattutto una risposta sociale. Ha scritto Roberto Saviano che “la disperazione del mondo crea la dipendenza da droga”. “Perché si arriva al punto di “farsi”? Perché la vita è una m.[....] L'unica risposta è questa. Perché il mercato delle droghe e degli antidepressivi è un mercato talmente ricco da essere paragonato solo a quello del petrolio? Perché vivere è disperante, non può esistere una politica antidroga che non sia una politica in grado di sollevare la vita umana da competizione,



conflitto, infelicità... Le droghe esistono da quando esiste l'uomo, ma le epidemie di dipendenza esistono sempre in presenza di una disperazione sociale.... Il consumo di eroina è, insieme all'alcol, la porta in cui entrare per sospendersi dal vivere”.

Ma noi non siamo sociologi, né politici. Dobbiamo interrogarci sull'efficienza del sistema, preventivo e di contrasto.

Ed allora, rispetto al contrasto [ma anche alla prevenzione] dell'uso [rilevante perché la riduzione della domanda abbasserebbe la quantità dell'offerta], il nostro sistema non funziona adeguatamente.

Noi scontiamo l'inefficienza della risposta sanzionatoria amministrativa idonea a possibilmente contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti.

E' fin troppo evidente la scarsa idoneità preventiva e repressiva dello strumentario rimesso al Prefetto dall'articolo 75 del dpr n. 309 del 1990: sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, del permesso di soggiorno.

Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore, alla luce di quella che è stata la controversa evoluzione della normativa nel tempo.

Una delle novità più significative della riforma del 2006 risiedeva, infatti, nell'integrazione del sistema amministrativo sanzionatorio con uno strumentario più incisivo di quello configurato nell'articolo 75 del dpr n. 309 del 1990, diretto a colpire le violazioni che risultavano [più] pericolose per la collettività.

Accanto alle sanzioni previste dall'articolo 75, di competenza del prefetto, erano state quindi introdotte le sanzioni, molto più invasive, configurate nell'articolo 75 *bis*, applicabili dal questore, ma con il necessario intervento dell'autorità giudiziaria (il giudice di pace) che doveva convalidare l'operato dell'autorità amministrativa.

Il meccanismo configurato nell'articolo 75 *bis* era destinato ad operare, non tanto (o non solo) nei confronti del trasgressore recidivo, bensì nei confronti di chi, oltre ad avere tenuto la condotta di cui all'articolo 75, anche per la prima volta, lo avesse fatto con modalità oggettive e soggettive o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica.



Ciò che rilevava, quindi, era la pericolosità, oggettiva e/o soggettiva, della condotta. A tal riguardo, veniva attribuito rilievo alla personalità del trasgressore: doveva trattarsi di soggetto già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio ovvero già sanzionato per violazione delle norme della stessa legge sugli stupefacenti ovvero, ancora, già destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza. E veniva attribuito rilievo, accanto a tale parametro soggettivo, alle modalità o circostanze dell'uso, nel senso che dovevano trattarsi di modalità o circostanze pericolose per la sicurezza pubblica. Nella relazione di accompagnamento al progetto governativo, a titolo esemplificativo, si faceva il caso di chi, già condannato per il reato di cui all'articolo 73 del dpr 309/90, fosse sorpreso con la disponibilità di droghe nei pressi di una scuola in orario di entrata ed uscita degli alunni, ed il caso di chi, già sanzionato per una violazione del codice della strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti...), venisse sorpreso fuori da una discoteca alla guida di una vettura essendo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La maggiore incisività del meccanismo repressivo veniva perseguita, nell'articolo 75 *bis*, (ri)proponendo quelle sanzioni interdittive *lato sensu* della libertà di movimento che efficacemente già erano [e sono] applicate per contrastare le condotte di violenza realizzate in occasione di manifestazioni sportive (obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di una determinata ora, ecc.: cfr. articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401) e prevedendo l'ulteriore misura sanzionatoria del "divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore"; sanzione, quest'ultima, ritenuta non solo particolarmente efficace sotto il profilo della repressione, ma soprattutto utile in un'ottica di tutela della collettività, soddisfatta con la derivatane interdizione della circolazione di mezzi condotti da soggetti della cui idoneità alla guida poteva fondatamente dubitarsi.

La maggiore gravità delle sanzioni, in coerenza del resto con la disciplina di contrasto delle condotte di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, aveva imposto di configurare un meccanismo di tutela giurisdizionale. Si spiegava, così, che le sanzioni ex articolo 75 *bis*, pur imposte dal questore, dovessero essere convalidate dalla autorità giudiziaria, cui l'autorità amministrativa doveva trasmettere gli atti per la convalida.

In realtà, come era prevedibile, dopo la sentenza n. 32 del 2014 [con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del dpr 9 ottobre 1990, n. 309], con la successiva sentenza n. 94 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale –



per violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – dell'articolo 4- *quater* del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha introdotto l'articolo 75 *bis* del dpr n. 309 del 1990.

La Corte non è entrata nel merito, perché l'articolo 75 *bis* è stato caducato dalla Corte costituzionale, per le stesse ragioni “procedurali” già poste alla base della sentenza n. 32 del 2014.

Il principio costituzionale violato è stato individuato nell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, essendosi evidenziato il “difetto di omogeneità”, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione.

È mancato e manca tuttora un adeguato intervento del legislatore.

E quindi manca uno strumentario sanzionatorio efficiente tale da fungere da contropista psicologica rispetto all'uso personale di stupefacenti.

Va inoltre ricordato, su un tema che ha suscitato discussioni mediatiche, quello del trattamento sanzionatorio della coltivazione di piante di sostanze stupefacenti, quale è lo stato dell'arte.

Come è noto, le Sezioni unite, con la sentenza, 19 dicembre 2019, Caruso, superando la precedente giurisprudenza “di rigore” [sintetizzabile nel principio che la coltivazione è sempre penalmente rilevante, quale che ne sia la dimensione e prescindendo dalla destinazione personale del ricavato: Sezioni unite, sentenze 24 aprile 2008, Di Salvia e 24 aprile 2008, Valletta], hanno affermato che non commette il reato di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 chi coltiva per uso domestico piante da stupefacente in numero modesto, tale da accreditare una destinazione dello scarsissimo principio attivo ricavabile ad un uso esclusivamente personale del coltivatore. In sostanza, per il Supremo collegio, il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.



La responsabilità amministrativa degli enti

L'Ufficio si è mosso nella direzione della più compiuta attuazione della disciplina della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231**: normativa che, rispetto a determinati reati "presupposti", consente di sanzionare anche la società nel cui interesse e/o vantaggio il reato è stato commesso.

Si segnala un numero adeguato dei fascicoli iscritti, pur se non elevato in senso assoluto.

Del resto, sul punto, sono state dettate direttive proprio volte alla promozione dello strumentario della responsabilità amministrativa degli enti *ex* decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con riguardo allo specifico degli **infortuni sul lavoro** ove la natura "colposa" del reato presupposto può suscitare dubbi interpretativi ed applicativi. Ed in effetti le iscrizioni più numerose riguardano proprio l'illecito di cui all'articolo 25 *septies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che è stato oggetto di precise indicazioni operative da parte della Dirigenza nei confronti degli organismi di vigilanza.

Ma soprattutto analoghe iniziative sono state adottate dallo scrivente per le ipotesi di responsabilità recentemente introdotte in materia di **reati tributari** [cfr. articolo 25 *quinqüesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, inserito dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157]. La responsabilità amministrativa, così, è stata prevista per i seguenti reati [non sono tutti i reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ma non sono solo quelli in materia di IVA]:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (articolo 2, comma 1);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (articolo 2, comma 2 *bis*);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (articolo 8, comma 1);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100



mila euro (articolo 8, comma 2 *bis*);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).

A tal ultimo riguardo, grazie alla collaborazione della Guardia di finanza, è stato predisposto un formulario utile per guidare l'attività degli organi accertatori, vuoi con modulistica, vuoi con la rappresentazione degli elementi fondanti o escludenti la sussistenza dell'illecito.

I reati in materia fiscale

L'intervento sanzionatorio è stato reso più efficiente attraverso il realizzato, apprezzato raccordo tra la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Entrate, che consente di acquisire notizie complete e circostanziate, in termini tali da consentire l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla **confisca per equivalente del profitto del reato tributario**.

È attività su cui questo Ufficio si è fortemente impegnato, con risultati lusinghieri, grazie al Gruppo specializzato di colleghi efficacemente coordinati dal Procuratore aggiunto dottor Francesco Caleca [basti notare la progressiva, costante diminuzione delle pendenze].

Tra l'altro, di rilievo anche quantitativo, sono state attivati vari procedimenti di **prevenzione patrimoniale con l'obiettivo della confisca delle somme ingiustificatamente detenute**.

La particolare tenuità del fatto

Come è noto, con la Riforma Cartabia [decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150], si è inciso, in senso ampliativo, sull'istituto del **fatto di particolare tenuità [articolo 131 *bis* c.p.]**.

In particolare, si è intervenuti sul primo e sul secondo comma dell'articolo 131 *bis* c.p. in una triplice direzione:



1) estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (primo comma); 2) attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma); 3) esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa – e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).

Nel complesso, comunque, un ampliamento generale dell'istituto, che l'Ufficio, dall'introduzione della norma [avvenuta con il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28], ha promosso **condividendone il chiaro intento deflattivo**: i risultati sono favorevoli, alla luce del dato statistico delle richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto avanzate dalla Procura: n. 1427, in aumento rispetto all'anno precedente [n. 1104].

L'istituto è utilizzato, *mutatis mutandis*, anche nell'ambito del procedimento davanti al Giudice di pace: anche in questo caso, il dato delle definizioni è positivamente aumentato [n. 591 a fronte di n. 561 nell'anno precedente].

L'esecuzione delle pene

Notevole l'impegno dell'Ufficio in un'attività oltremodo delicata. Valgono i numeri indicati nella relativa tabella.

Lo sforzo dell'Ufficio è stato sempre massimo, in un settore così delicato [basti pensare all'elevato numero dei provvedimenti complessivamente adottati dai pubblici ministeri: quest'anno n. 12.262, in notevole aumento rispetto al passato: n. 9039 l'anno scorso, n. 8.168 nel 2021, n. 7.782 nel 2020, n. 5.679 nel 2019, n. 4.676 nel 2018]. **Il supporto del personale giudiziario è stato essenziale per la ottima resa del servizio**, continuamente sollecitato da modifiche normative.

Rimane però da sottolineare – rispetto al passato- il dato statisticamente significativo rappresentato dai **provvedimenti in tema di conversione delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del condannato**. Si tratta di numeri importanti, derivanti da una recente modifica introdotta dal legislatore: l'articolo 1, comma



473, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto l'articolo 238 *bis* del dpr n. 115 del 2002 [T.U. spese di giustizia], regolamentando i rapporti tra agente della riscossione, ufficio giudicante, ufficio del pubblico ministero, ufficio di sorveglianza. In tal modo, però, si è riversato sugli uffici di Procura un elevato numero di procedimenti afferenti al recupero crediti per pene pecuniarie, la cui definizione impegna il personale tutto. Per questo, si è fattivamente attivato, in sede distrettuale, al fine di trovare soluzioni organizzative razionali, grazie anche al contributo del Procuratore aggiunto dottoressa Lucia Russo, cui peraltro si deve l'implementato impegno nel settore dell'esecuzione della pena, cui l'Ufficio attribuisce particolare importanza.

È sperabile che il tema trovi [più] adeguata soluzione organizzativa con la Riforma Cartabia, che dovrebbe introdurre una nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria [cfr. principalmente il testo dell'innovando articolo 660 c.p.p.], che tra l'altro dovrà trovare applicazione, in quanto compatibile, anche per l'esecuzione della confisca per equivalente. Sul punto, l'Ufficio, grazie all'impegno del Procuratore aggiunto delegato, dottoressa Russo, ha dato disposizioni operative.

**

Deve poi ancora una volta ricordarsi l'imprevedibile ed incolpevole aggravio di lavoro per l'Ufficio della Procura della Repubblica derivato da una prescrizione ministeriale rivolta al Tribunale di Bologna, in forza della quale l'Ispettorato del Ministero della giustizia, apprezzati i notevolissimi ritardi del Tribunale nel trasferimento alla Procura della Repubblica di un numero esorbitante di estratti esecutivi, ha imposto al Tribunale di trammetterli "entro sei mesi" all'Ufficio requirente.

Si tratta, come anche verificato dal Procuratore aggiunto delegato, di più di 22.000 estratti esecutivi di sentenze, alcuni dei quali risalenti quanto meno al 2014.

L'Ufficio si è quindi trovato, incolpevolmente, a dover gestire un imprevisto carico di lavoro: devo ringraziare il personale che si è sobbarcato un onere di non poco momento.

**

Parlando del tema dell'esecuzione delle pene, non può tacersi di alcuni dati sulla situazione carceraria, sia pure ai fini di interesse di questo Ufficio.



L'Ufficio è sempre stato attento alla situazione dei detenuti in carcere, in particolare rispetto al tema drammatico dei suicidi, in linea con le sensibili indicazioni del Garante dei Detenuti e della locale Camera penale.

In questa ottica, con attenzione si è cercato di fornire sempre, per ogni episodio, un contributo di chiarezza sulle cause, pur nella consapevolezza che un atto così drammatico è non facilmente inquadrabile nel paradigma delle norme sanzionatorie penali. È piuttosto un tema di natura sociale [attenzione generale alle condizioni di vita nel carcere], su cui sempre ci si è manifestati disponibili ad essere presenti con un proprio intervento, nelle diverse sedi.

La Direzione distrettuale antimafia

La Direzione distrettuale antimafia, come emerge dal dato statistico, è fortemente impegnata perché gravata da fascicoli soprattutto di particolare rilievo qualitativo.

Anche a non considerare i procedimenti in materia di **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti [articolo 74 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309]**, che riguardano pressoché tutto il territorio regionale [ma se ne è detto *supra*], basti considerare lo straordinario impegno dell'Ufficio – e dei colleghi che lo hanno portato avanti – per portare a compimento il **c.d. processo *Aemilia***, relativo a fenomeno di infiltrazione dell'**'ndrangheta** soprattutto nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza.

Si è trattato per dimensioni [oltre 250 imputati: GRANDE ARACRI Nicolino ed altri] del più imponente procedimento contro l'ndrangheta nel Nord Italia degli ultimi anni.

Anche perché, in parallelo, sulla base del principio del “doppio binario”, è stato attivato lo strumentario delle misure di prevenzione personali, ma soprattutto patrimoniali, nei confronti di numerosi imputati, con provvedimenti di confisca anche definitiva per svariati milioni di euro.

Il procedimento *Aemilia* si è concluso con importanti risultati confermativi dell'impostazione dell'Ufficio, non solo nei gradi di merito, ma anche in Cassazione [da ultimo, con la citata sentenza della



Sezione II, 7 maggio 2022- 20 ottobre 2022 n. 39774, Aiello + 118, relativa agli imputati che avevano coltivato la strada del giudizio ordinario].

Tale decisione, al di là dell'aver riscontrato positivamente l'attività svolta dall'Ufficio di Bologna, ha affermato principi molto importanti

Tra questi segnalo, in primo luogo, le importanti puntualizzazioni in tema di competenza per territorio, spendibili in tutti i casi di mafie "delocalizzate".

La Corte ha affermato che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio: ciò perché, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.

Nella specie, è stata così ovviamente radicata la competenza dell'autorità giudiziaria emiliana rispetto ad un gruppo criminale 'ndranghetistico operante in Emilia, risultato dotato di autonoma capacità operativa in quella Regione oltre che idoneo ad esprimere proprio in tale territorio una "localizzata forza di intimidazione"; in particolare, secondo la Corte, era da ritenere acclarato che l'associazione emiliana, lungi dal costituire una mera estensione territoriale della "cosca" calabrese di riferimento, aveva integrato i presupposti dell'associazione mafiosa, come dimostrato dal risalente insediamento territoriale, dall'imponente ed articolata struttura, dall'assetto gerarchico tipico, pur con alcune peculiarità, degli archetipi 'ndranghetistici, da un costante utilizzo del metodo mafioso, da un variegato dinamismo dispiegatosi, oltre che nei settori delittuosi tradizionali, nella colonizzazione delle attività imprenditoriali, da una progettualità delittuosa multiforme accompagnata anche attraverso il condizionamento della politica, delle istituzioni e dell'informazione.

L'affermazione, che giustifica e conforta l'agire dell'autorità giudiziaria del territorio ove l'associazione manifesta la sua pericolosità concreta, era già stata fatta dalla Cassazione, rispetto alla medesima consorceria, nell'ambito del "troncone" definito con il rito abbreviato: cfr. Sezione V, 24 ottobre 2018, parte civile Regione Emilia-Romagna ed altri in proc. Battaglia ed altri, dove appunto si è affermato che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio: ciò perché, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata



l'operatività della struttura. Tale decisione ha altresì precisato che, sempre con riferimento alle associazioni di tipo mafioso, laddove sia riconoscibile un collegamento tra associazioni di tale tipo, che non influenzi, né sopprima l'autonomia strutturale dei distinti gruppi [nella specie, appunto, uno operante in Calabria, l'altro in territorio emiliano], ma dia luogo ad una cooperazione funzionale tra gli stessi, che restano distinti per struttura soggettiva, modalità di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operatività, gli associati simultaneamente aggregati ad entrambi i sodalizi devono rispondere di due distinti reati associativi ed essere perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti: per l'effetto, riconosciuta l'autonomia operativa manifestata da un'associazione 'ndranghetista emiliana, rispetto a quella operante in Calabria cui pure risultava collegata, tra l'altro per il capo di quest'ultima e per la destinazione di parte degli introiti: per l'effetto, si è ritenuto corretto che dovessero rispondere della partecipazione ad entrambi i sodalizi coloro che erano risultati far parte di entrambi].

Si tratta, come evidenziato, di affermazione è utilissima in caso di mafie c.d. delocalizzate, operanti in territori diversi da quelli tradizionali delle associazioni di tradizionale riferimento [Sicilia, Calabria, Campania, Puglia]: l'eventuale collegamento con l'organizzazione madre, infatti, non influenza né sopprime l'autonomia strutturale dei distinti gruppi, realizzandosi soltanto una cooperazione funzionale tra gli stessi, che restano distinti per struttura soggettiva, modalità di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operatività, così dovendo restare legittimamente perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti [cfr., in precedenza, Sezione I, 30 giugno 1987, Civita].

L'iniziativa giudiziaria non si è esaurita con il processo *Aemilia*.

Accanto al procedimento *Aemilia* ne è stato subito aperto un altro [*Aemilia bis*], riguardante 23 imputati.

Procedimento pure definito in Cassazione in modo coerente con l'impostazione accusatoria relativamente agli imputati che hanno chiesto di definire la loro posizione con il giudizio abbreviato [per l'unica posizione oggetto di annullamento con rinvio, in sede di appello è stata pronunciata sentenza di condanna e si è in attesa del nuovo giudizio di cassazione].

Per gli altri imputati, che scelto il giudizio ordinario, è in corso il giudizio di appello.



Altro procedimento [*Aemilia* 92], sempre scaturito dall'indagine principale, è stato aperto e definito, grazie anche al contributo di collaboratori di giustizia, relativamente ad alcuni omicidi rimasti impuniti, risalenti appunto al 1992. Anche questo procedimento, che ha seguito diversi percorsi processuali, è pervenuto a sentenza definitiva di condanna [per la parte conclusasi in abbreviato] ed alla condanna all'ergastolo in appello [per la parte definita con il rito ordinario]. La Cassazione ha annullato con rinvio tale decisione, per alcune posizioni, ma in realtà solo censurando le modalità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale operata dalla corte ex articolo 603, comma 3 *bis*, c.p.p.

L'attività investigativa è poi proseguita [c.d. processo *Grimilde*, riguardante circa 80 imputati, incentrato sull'ndrangheta di Brescello e sulla riorganizzazione del sodalizio 'ndranghetistico emiliano dopo gli arresti dell'operazione *Aemilia*; famiglia GRANDE ARACRI], per cui, dopo l'accoglimento di richieste cautelari, vi è stato esercizio dell'azione penale e, per le circa 50 posizioni definite con il rito abbreviato, anche sentenza di condanna – in primo grado e in appello- sostanzialmente confermativa delle richieste del PM.

Per gli imputati che hanno scelto il rito ordinario, si è svolto il dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. La sentenza, pronunciata il 15 dicembre 2022, ha sostanzialmente recepito le richieste articolate formalizzate dall'Ufficio, in particolare affermando, per i principali imputati, la ipotesi associativa di tipo mafioso.

Tale procedimento è stato la naturale prosecuzione della indagine *Aemilia*, avendo portato all'arresto di altri esponenti, anche dal ruolo apicale, del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, con particolare riferimento al territorio di Brescello (RE), Comune già in precedenza sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2016.

Agli arresti, si sono accompagnati provvedimenti ablatori di immobili e società per diverse decine di migliaia di euro.

Il delitto permanente di cui all'articolo 416 *bis* c.p. è stato contestato ai vari imputati a partire dall'anno 2004, con conseguente necessità di ricostruire complesse condotte lungo un arco temporale di oltre 15 anni, attraverso il recupero, lo studio e la rilettura di materiale investigativo datato e sino a quel momento non sfruttato.

Di rilievo, tra i reati fine, la contestazione di condotte di caporalato ai sensi dell'articolo 603 *bis* c.p., poste in essere dai vertici della consortereria mafiosa, attraverso una raccolta di manodopera portata a lavorare in Belgio in condizioni di sfruttamento: testimonianza della pericolosità della consortereria in grado di interferire e pregiudicare anche le condizioni di lavoro dei lavoratori in difficoltà "sfruttati" per il raggiungimento di



guadagni illeciti e, per l'effetto, di inserirsi nel mercato con condotte distorsive della concorrenza in pregiudizio delle imprese "sane".

In tale contesto, è sempre stata considerata questione centrale quella dell'acquisizione della prova della esistenza e dell'operatività sul territorio emiliano di una struttura mafiosa autonoma, presentante tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice rispetto all'area di competenza di questa DDA. In tal senso, per ciascun soggetto individuato come esponente della 'ndrangheta è stato sempre valutato se fosse da ritenere appartenente alla cosca emiliana oppure ad altre strutture mafiose operanti in altre zone, in primis in Calabria, in quest'ultimo caso con conseguente trasmissione degli atti per competenza ad altre Procura Distrettuali della Repubblica.

In sintesi, l'indagine *Grimilde* ha confermato la presenza in Emilia di una struttura di tipo 'ndranghetistico dalla vocazione prettamente imprenditoriale, perfettamente radicata in tale contesto, anche attraverso una grande capacità di mimetizzazione e di adattamento ai luoghi certamente diversi da quelli d'origine. Come nell'indagine *Aemilia*, anche in tal caso sono state svelate le condotte di professionisti e di esponenti delle Istituzioni, in particolare quelle dell'ex Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, quale esponente del sodalizio 'ndranghetistico emiliano.

Nel periodo, si è altresì aperto altro complesso procedimento [c.d. *Perseverance*, con oltre 50 imputati] riguardante posizioni non coinvolte nel processo *Aemilia* [famiglia SARCONI]. Il procedimento è in corso, dopo l'esercizio dell'azione penale, ed è stato definito in data 30 novembre 2022 davanti al Gup di Bologna per la parte svoltasi con il rito abbreviato: la decisione del Gup è stata pienamente conforme alle richieste dell'Ufficio [22 condanne].

L'indagine ha riguardato come figura centrale SARCONI GRANDE Giuseppe, ultimo dei fratelli rimasti in libertà (dopo gli arresti e le condanne in *Aemilia* e filoni derivati di SARCONI Nicolino, Gianluigi e Carmine): si è trattato di un'attività estremamente complessa perché da un lato ha avuto ad oggetto la ricostruzione della "mafiosità" di SARCONI GRANDE Giuseppe sin da fine anni '80, attraverso il recupero, la rilettura e la rivalutazione di elementi di prova sparsi in diversi e datati fascicoli di indagine e dall'altro si è concentrata sull'attualità dell'azione del predetto, il quale, dopo la carcerazione dei fratelli, ha assunto un ruolo di vertice entro la cosca di 'ndrangheta emiliana, divenendo punto di riferimento degli altri sodali e soggetto preposto a dare ordini, direttive e a prendere decisioni su controversie in corso. L'attività investigativa, inoltre, ha permesso sia di identificare ulteriori esponenti della consorte e di comprenderne obiettivi, strategie e gerarchie, sia di individuare appartenenti ai c.d. colletti bianchi di origine emiliana i quali, con l'unico obiettivo



di un rapido arricchimento personale, pienamente consapevoli delle loro scelte e condotte, sono scesi a patti con la 'ndrangheta, rivolgendosi ai sodali perché attuassero, grazie alla forza di intimidazione espressa dalla cosca di riferimento, recuperi di crediti di natura estorsiva ai danni di malcapitati terzi. In sostanza, come già per i processi Aemilia e Grimilde, anche questo procedimento, nel confermare la vocazione "imprenditoriale" della 'ndrangheta dell'Emilia, ha nuovamente messo in luce come l'azione del sodalizio 'ndranghetistico si poggia e si nutra anche delle connivenze con le persone originarie del territorio emiliano. L'indagine Perseverance ha inoltre attestato come la cosca di 'ndrangheta, dopo Aemilia e Grimilde, che avevano riguardato principalmente la provincia di Reggio Emilia, abbia spostato in modo deciso il proprio raggio d'azione sulla provincia di Modena, evidentemente ritenuta area su cui poter effettuare investimenti e affari. Il SARCONO GRANDE Giuseppe, nel citato procedimento svoltosi col rito abbreviato, è stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione.

Va anche rimarcato che 14 imputati hanno patteggiato con l'aggravante *ex* articolo 416 *bis*. I c.p.

Per la restante decina di imputati è in corso il dibattimento, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.

È stato poi approfondito un articolato sistema di truffa ai danni dello Stato emerso con il c.d. Affare OPPIDO nell'ambito del procedimento Grimilde, praticamente una operazione truffaldina milionaria perpetrata da esponenti di vertice della consorteria di 'ndrangheta emiliana ai danni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche attraverso la confezione di false sentenze apparentemente emesse da Tribunali dello Stato. Gli accertamenti articolati svolti dalla DIA di Bologna, hanno consentito di ricostruire ulteriori episodi analoghi a quello attenzionato, ai danni del medesimo Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e Molise, circostanza che ha comportato la trasmissione per competenza ad altri Uffici di Procura e il coordinamento con la Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania.

**

Anche il contrasto alla **camorra** è stato sviluppato in modo efficiente, essendo emerse infiltrazioni soprattutto in Romagna [Rimini]. Diversi procedimenti sono stati avviati e, in particolare, vi è stato il riconoscimento giudiziario, con sentenza di condanna resa in esito a giudizio abbreviato e confermata in appello, a carico di imputati risultati collegati al clan Contini operante nel napoletano, del reato di associazione di tipo mafioso [*rectius*, camorristico], avendo i medesimi costituito un'associazione autonomamente operante nel territorio romagnolo, prevalentemente nell'ambito provinciale riminese, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo e sodalizio associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà derivatane, allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio quali estorsioni, rapine, intestazione fittizia di



beni, nonché delitti in materia di armi e munizionamento; nonché per acquisire direttamente il controllo delle attività economiche sul territorio, attraverso azioni delittuose particolarmente violente (sequestro di persona, lesioni personali, estorsioni, minacce con armi da fuoco, rapina).

In materia, ci si è anche attivati per l'ottenimento di misure di prevenzione patrimoniali, in particolare attingendo, già con sequestro anticipato, i beni di soggetto collegato al clan napoletano dei Licciardi e di altro collegato al clan dei Casalesi dei Bidognetti.

La convinzione dell'utilizzo del territorio emiliano-romagnolo quale luogo di riciclaggio dei profitti di attività illecite, ha portato inoltre, sempre in tema di camorra, ad aprire un procedimento [attualmente in fase di udienza preliminare] per una infiltrazione di soggetti riconducibili al clan dei Casalesi, fazione Zagaria Michele, associati ad altri di stanza nel bolognese, dediti a false fatturazioni verosimilmente finalizzate al riciclaggio di denaro. Il Gup di Bologna, in linea con l'impostazione dell'Ufficio, ha riconosciuto la fondatezza dell'accusa, condannando per l'effetto tutti e 9 gli imputati.

**

Il contrasto alla criminalità organizzata, nel periodo, si è maggiormente affinato non solo grazie al Protocollo distrettuale [aggiornato], ma anche per l'iniziativa assunta di mutare la "competenza" all'interno della DDA, con l'assegnazione dei diversi colleghi a gestire territori omogenei, senza distinzioni di tipo di criminalità organizzata [cioè sia per consentire un miglior coordinamento con le procure circondariali e le diverse forze di polizia operanti nei diversi territori, sia per la convinzione dell'assenza di compartimenti stagni tra le diverse associazioni criminose].

In particolare, uno dei procedimenti è stato segnalato alla Direzione Nazionale Antimafia per la notevole portata operativa del gruppo attenzionato e, per l'effetto, atteso il collegamento con la Direzione Distrettuale di Torino, si è tenuta a Roma una apposita riunione di coordinamento, che ha poi portato a coordinate iniziative investigative.

**

Come accennato, notevole è stato l'impulso dato al **contrasto al narcotraffico, anche transnazionale**, che ha riguardato gruppi presenti nel distretto, da quelli di matrice italiana (principalmente camorra, 'ndrangheta, mafia), a quelli di matrice albanese, magrebina e, recentemente, dominicana. Se ne è accennato *supra*.

**



Va ancora segnalato che si sono attivate plurime indagini nei confronti di **consorterie criminali nigeriane, arrivando a contestare per la prima volta in Regione [e a ottenere il riscontro giudiziario] il reato di associazione di tipo mafioso** [cult *Vikings*, *Maphite*, *Eiye* e *Black Axe*; con operatività soprattutto nelle province di Ferrara e Reggio Emilia].

**

Notevole è stata anche l'attività di contrasto dei fenomeni di **tratta e riduzione in schiavitù** [per l'avviamento alla prostituzione], soprattutto ad opera di soggetti di nazionalità nigeriana: numerosi i procedimenti e le misure cautelari; ma significativo anche il dato delle attività di collaborazione prestato dalle "vittime" [che così possono avvalersi della disciplina di favore del soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998].

**

La Procura distrettuale è notevolmente impegnata anche nella materia dei **rifiuti**.

Nelle indagini svolte si è essenzialmente apprezzata la finalità di operare un abbattimento dei costi di gestione dello smaltimento rifiuti da parte degli imprenditori, mediante modalità illecite.

Sono stati aperti numerosi procedimenti ipotizzando, tra l'altro, la violazione dell'articolo 452 *quaterdecies* c.p. [di "competenza" distrettuale], riguardanti rifiuti tessili, l'illecita trattazione di "pannelli fotovoltaici", sottratti alle operazioni di trattamento e destinati all'esportazione– previa contraffazione dei marchi e fittizie attestazioni di funzionalità - verso diversi Stati Africani, nonché di batterie per autoveicoli provenienti da attività abusiva di raccolta e trasporto, il traffico di oli esausti, il traffico di rifiuti metallici, lo smaltimento dei rifiuti costituiti da terreni contaminati da idrocarburi provenienti da operazioni di bonifica di complessi industriali, stazioni di servizio ed analoghi.

Sono procedimenti che, in taluni casi, hanno visto coinvolte associazioni criminali e, comunque, sono spesso caratterizzati da ulteriori, strumenti violazioni di natura economica [violazioni tributarie, riciclaggio].

**

L'impegno della DDA si è esteso anche al settore delle **misure di prevenzione patrimoniali e personali**, dove pure finora sono stati conseguenti significativi risultati nell'ottica della definitiva confisca di prevenzione di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito, di cui poteva fondatamente ritenersi che trattavasi di profitto dei reati o di reimpiego.



In realtà, in particolare sul tema delle misure di prevenzione patrimoniali, l'Ufficio si è attivato con linee di indirizzo agli organi di polizia, in ragione del *novum* normativo di cui alla legge 17 ottobre 2017 n. 161, contenente – tra l'altro- modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Si è stimolata la predisposizione di “proposte congiunte” e un più ampio ricorso alle misure patrimoniali, non solo la confisca [e il sequestro], ma anche quelle fortemente innovate o introdotte ex novo dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende [articolo 34 del decreto legislativo n. 159 cit.] e del controllo giudiziario delle aziende [articolo 34 *bis* del decreto cit.].

In particolare, vi è stata l'applicazione della misura del controllo giudiziario ex articolo 34 *bis* del decreto legislativo n. 159 cit. per la prima volta in Italia su richiesta congiunta della DDA di Bologna e della Questura [Reggio Emilia], nei confronti di società di Reggio Emilia, risultata collegata, per ragioni prevalentemente familiari, ai “cugini Salvo”.

Analoga richiesta è stata formalizzata, congiuntamente alla Questura [stavolta di Parma], nei confronti di aziende collegate a soggetto condannato per associazione mafiosa in Calabria.

Quello delle misure di prevenzione patrimoniali è stato del resto affrontato dallo scrivente sia quale relatore a convegni e incontri di studio [in particolare, quello organizzato dalla SSM e dalla DNA a Palermo il 26 ottobre 2018, quale rappresentante delle Procure del Nord Italia, e quello promosso a Bologna, in data 31 marzo 2022, per la celebrazione del trentennale della DIA], sia in sede di pubblicazioni scientifiche [particolarmente dedicate all'amministrazione giudiziaria ed al controllo giudiziario delle aziende].

In particolare, il tema, anche nell'ottica del coordinamento con la Prefettura, è stato affrontato il *novum* introdotto con la legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, con il quale è stato introdotto l'istituto – con caratteristiche simili al controllo giudiziario- della prevenzione collaborativa di competenza del Prefetto.

In particolare, vi è stata l'applicazione della misura del controllo giudiziario ex articolo 34 *bis* del decreto legislativo n. 159 cit. per la prima volta in Italia su richiesta congiunta della DDA di Bologna e della Questura [Reggio Emilia], nei confronti di società di Reggio Emilia, risultata collegata, per ragioni prevalentemente familiari, ai “cugini Salvo”.



Analoga richiesta è stata formalizzata, congiuntamente alla Questura [stavolta di Parma], nei confronti di aziende collegate a soggetto condannato per associazione mafiosa in Calabria.

Quello delle misure di prevenzione patrimoniali è stato del resto affrontato dallo scrivente sia quale relatore a convegni e incontri di studio [in particolare, quello organizzato dalla SSM e dalla DNA a Palermo il 26 ottobre 2018, quale rappresentante delle Procure del Nord Italia], sia in sede di pubblicazioni scientifiche [particolarmente dedicate all'amministrazione giudiziaria ed al controllo giudiziario delle aziende].

Le misure di prevenzione

Nutrito- come già accennato- è il dato delle misure di prevenzione “iscritte” presso l'Ufficio.

Già si è detto dell'impegno conseguente e correlato al **processo *Aemilia*** [*Aemilia*, *Aemilia bis*, *Grimilde*], e si è menzionato come anche in **materia fiscale** si sia fatto ricorso a tale strumentario.

In realtà, in particolare sul tema delle misure di prevenzione patrimoniali, l'Ufficio si è attivato con **linee di indirizzo agli organi di polizia, in ragione del *novum* normativo di cui alla legge 17 ottobre 2017 n. 161**, contenente – tra l'altro- modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Si è cercato di stimolare la predisposizione di “proposte congiunte” e un più ampio ricorso alle misure patrimoniali, non solo **la confisca [e il sequestro]**, ma anche quelle fortemente innovate o introdotte *ex novo* dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende** [articolo 34] e del **controllo giudiziario delle aziende** [articolo 34 *bis*].

Anzi, sul punto si segnala una non trascurabile rilevanza statistica del ricorso al controllo giudiziario ad istanza della stessa azienda interessata, se riguardata da informazione interdittiva antimafia: ciò per avvalersi dello strumentario di favore che consente di affiancare al controllo del Tribunale la sospensione dell'efficacia dell'interdittiva e soprattutto la possibilità dell'inserimento nella *white list* delle aziende che possono stipulare con la pubblica amministrazione. Anche l'Ufficio si è però attivato in via autonoma ed



anche con scelte innovative [richieste congiunte con le forze di polizia]: di recente, il controllo giudiziario è stato applicato ad una società risultata contigua alla mafia operante in Reggio Emilia.

Il dato statistico attesta di un numero di proposte – di diversa provenienza- radicate in capo all'Ufficio della Procura distrettuale notevolmente elevato e in progressivo aumento esponenziale rispetto agli anni precedenti. La trattazione è sollecitata anche grazie alla già segnalata istituzione dell'**Ufficio centralizzato** che cura tutti gli incumbenti dalla registrazione alla definizione.

Il contrasto del terrorismo

E' tematica su cui l'Ufficio è fortemente impegnato.

Intanto, va ricordato, in premessa, che nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Bologna è in vigore, dal 6 luglio 2016, il Protocollo organizzativo in tema di indagini contro il Terrorismo, promosso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna e sottoscritto da tutte le Procure della Repubblica del Distretto, che al punto 2] individua dettagliatamente “Eventi e condotte rilevanti ai fini investigativi anti terrorismo-eversione [c.d. eventi spia]”, in modo da permettere un proficuo coordinamento delle indagini svolte dalle Procure circondariali per i reati di propria competenza ivi indicati con quelle svolte da questa Procura distrettuale per i reati di cui all'articolo 51, comma 3 *quater*, c.p.p.

Si tratta di una metodica organizzativa che finora ha consentito interventi mirati sui c.d. **reati-spia**, senza inutili duplicazioni o attività inconferenti.

In secondo luogo, si è avvertita come **metodica principale di contrasto quella preventiva** e, in proposito, nel rispetto assoluto delle garanzie individuali, l'Ufficio è costantemente attento ad avvalersi dello strumentario delle **intercettazioni preventive**.

Nella stessa prospettiva della prevenzione, si sono dettate linee di indirizzo che riguardano sia l'approfondimento info-investigativo dei soggetti di cui si sospetti, specie in ambiente carcerario, **la**



“**radicalizzazione**”, attivando fin da subito il necessario riscontro ad opera delle forze di polizia specializzate [DIGOS/ROS].

Analogamente, sempre nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione di fatti di terrorismo, si sono dettate linee di indirizzo per **i controlli su dispositivi mobili di comunicazione**, con il contributo e il coinvolgimento anche della Polizia postale [COSC Emilia-Romagna].

L'assistenza giudiziaria internazionale e la Procura europea

Come si è anticipato, si è dovuto procedere all'istituzione dell'**Ufficio AGI [Assistenza giudiziaria internazionale]**, in ragione dei plurimi interventi normativi che hanno onerato la Procura distrettuale di numerose, importanti competenze in materia di rapporti con le autorità giudiziarie estere [cfr. decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 52 di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea [MAP]; decreto legislativo 21 giugno 2017 n. 108 di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale [OEI]; decreto legislativo 3 ottobre 2017 n. 149 di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

L'Ufficio, pur evidenziandosi un carico di lavoro notevole e spesso qualitativamente complesso [ne sono riprova le allegate rilevazioni statistiche], ha finora saputo corrispondere efficacemente grazie all'impegno di tutti, in particolare del Magistrato Coordinatore dell'Ufficio [Procuratore aggiunto dottoressa Russo] e del personale amministrativo addetto. E ciò, nonostante un dato complessivo delle richieste di assistenza passive in notevole aumento [n. 497, rispetto alle n. 471 della precedente rilevazione e rispetto alle n. 467 del 2021, alle n. 391 del 2020, alle n. 388 del 2019 ed alle n. 273 del 2018: delle richieste pervenute ne risultano definite, infatti, ben n. 490, cioè quasi tutte].

**

Va ricordato, in materia, **il ruolo della Procura europea**.

Come è noto, infatti, il 1° giugno 2021 è divenuta operativa la Procura europea. **Bologna è stata individuata tra le sedi [9 in Italia] sede dei PED.**



Dal punto di vista strutturale, deve segnalarsi come l'Ufficio abbia saputo fornire ad EPPO, nei tempi ristretti imposti dal Ministero, una sede adeguata [negli ex Uffici del Giudice di pace].

Mentre, dal punto di vista operativo, il Procuratore, proprio in previsione dell'operatività dell'EPPO, ha da subito avuto occasione di adottare una circolare ricostruttiva della disciplina di interesse, dell'impegno organizzativo richiesto all'Ufficio, delle questioni giuridiche di immediato interesse problematico: trattasi della circolare in data 17 maggio 2021.

In tale circolare generale, tra l'altro, si sono affrontate le conseguenze concrete in punto di organizzazione dell'Ufficio derivanti dall'istituzione dell'EPPO, la disciplina della comunicazione di reato EPPO e quella dell'emersione "successiva" di un reato EPPO, le regole operative per soddisfare l'obbligo informativo in favore dell'EPPO, la disciplina dei possibili contrasti tra EPPO e Procura nazionale.

L'Ufficio, inoltre, in relazione all'entrata in vigore dell'EPPO, si è tempestivamente attivato per la disciplina delle modalità di trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato riguardanti un reato di competenza EPPO, sì da garantire il corretto inoltro da parte della polizia giudiziaria della prevista doppia informazione, anche ai fini della temporanea iscrizione nell'Archivio temporaneo all'uopo predisposto dal legislatore.

Merita di essere ricordato che **la Procura di Bologna, prima in Italia, ha promosso con EPPO il primo protocollo per consentire alla Procura europea l'utilizzo dello strumentario delle intercettazioni telefoniche.**

Le spese

Costante è l'attenzione dell'Ufficio per coniugare le esigenze delle investigazioni e del procedimento con quelle del rispetto delle finanze pubbliche.

In questa ottica, sono state adottate **linee di indirizzo per la corretta liquidazione di quanto dovuto e sull'esigenza di non disporre/mantenere il sequestro in assenza di esigenze probatorie.**



Si è altresì disposto il monitoraggio sulle consulenze, onde garantire il *turn over* dei professionisti e evitare ingiustificate, plurime nomine degli stessi collaboratori.

Significative le spese per le intercettazioni [su cui v. anche *amplius supra* in ordine alla tematica delle “tariffe”, ora risolta con decreto del Ministero della giustizia], spiegandosi per il ruolo e l'attività della Procura distrettuale e, nello specifico, per alcuni processi ove lo strumento è stato necessario per numerosi bersagli [ciò vale soprattutto per i reati di criminalità organizzata]. Al proposito, va ricordato che l'Ufficio ha saputo attivarsi per tempo per far fronte all'innovata disciplina delle intercettazioni [operativa dal 1° settembre 2020], adottando plurime circolari di dettaglio, per l'Ufficio e per la polizia giudiziaria [cfr. circolari prot. nr. 913 del 5 marzo 2020 e prot. 944 del 6 marzo 2020], ribadite e puntualizzate anche in data 24 agosto 2020, anche alla luce della circolare operativa del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2020 e delle considerazioni sviluppate dal Procuratore generale della Cassazione, nella nota in data 31 luglio 2020. Grazie alla tempestiva attivazione si è da tempo attivata l'istituzione dell'Archivio delle intercettazioni e della sala ascolto dedicata ai difensori.

Pur nella consapevolezza di avere sviluppato il massimo degli sforzi organizzativi rimane la perplessità di fondo per una riforma – astrattamente condivisibile laddove vuole garantire il non ingresso nel processo di registrazioni irrilevanti, inutilizzabili, lesive della reputazione- ipotizzata però come “a costo zero”, laddove invece in tutta evidenza gli Uffici vengono onerati da notevoli adempimenti a parità di dotazioni organiche e strutturali.

Il tema non è solo quello dell'introdotta onere di vigilanza a carico del Procuratore della Repubblica finalizzato ad evitare la propalazione di intercettazioni irrilevanti, inutilizzabili, ecc., ma anche quello del riversamento nell' Archivio delle registrazioni potendosi dubitare della tenuta tecnica dallo strumentario fornito dal Ministero, con il rischio non peregrino di dispersioni. In relazione a quest'ultimo profilo, si è ritenuto prudenzialmente di prescrivere in via provvisoria una temporanea conservazione delle registrazioni originarie.

Queste perplessità trovano del resto conferma nel recente decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, con il cui articolo 2 vengono istituite le infrastrutture digitali “interdistrettuali” per le intercettazioni: *ergo*, infrastrutture “centralizzate” dove trasferire gli archivi delle intercettazioni oggi allocati presso le singole procure della Repubblica.



La scelta viene motivata, letteralmente, con l'esigenza di assicurare "i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico".

In realtà, la ragione prevalente risiede nella esigenza di contrastare la problematica principale che in tutte le Procure della Repubblica era stata avvertita: l'incapienza degli archivi deputati alla conservazione delle intercettazioni, più volte lamentata agli uffici tecnici ministeriali.

Se non si fosse intervenuti, a breve ci sarebbe stata la paralisi operativa e questo dimostra come la tematica delle intercettazioni merita costante attenzione anche dal punto di vista strutturale.

Il dato finale delle "spese" relative al periodo in rilevazione riporta in vero un dato in aumento, coerente peraltro con l'aumento dei bersagli sottoposti a controllo.

L'attività amministrativa

Un solo dato vale essere segnalato: il notevole impegno dell'Ufficio nella soddisfazione delle richieste di certificati, pur a fronte di risorse molto scarse.

Non può però mancare di sottolineare sotto il profilo organizzativo: lo sforzo dell'Ufficio di garantire il più ampio accesso dell'utenza anche nel periodo successivo al periodo della più acuta emergenza COVID 19; l'attivazione di un servizio telematico di attestazione per il certificato *ex* articolo 335 c.p.p. in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; l'attivazione del sistema CERPA utilizzabile da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi per le certificazioni massive.

Inoltre, da subito, è stata data attuazione alle disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [**PEC e PDP- c.d. Portale Deposito Atti Penali**]. E tale attività non ha mai manifestato inconvenienti particolari.

Ciò, sembra di poter dire, con il pieno consenso dell'utenza professionale sulle modalità di organizzazione e gestione adottate dall'Ufficio.



Il sito

Il sito dell'Ufficio [<http://www.procura.bologna.giustizia.it>], è sempre costantemente aggiornato, anche con l'inserimento di circolari, direttive e indicazioni giurisprudenziali, e risulta un numero importante di accessi.

E' una iniziativa volta a rendere più facile l'accesso del cittadino al mondo della giustizia.

Si è alle prese con l'impegno sollecitato dal Ministero di avvalersi di un sito predisposto dallo stesso Ministero. La speranza è quello che il nuovo strumentario, quando realizzato, possa consentire di mantenere analoga duttilità ed efficienza informativa.

Le “Buone prassi”

Va evidenziato che, per cercare di ottenere buoni risultati, apprezzabili in termini di efficienza, l'Ufficio ha ispirato il proprio agire nella ricerca di soluzioni organizzative ispirate alle cosiddette **Buone Prassi**, su cui, del resto, ha focalizzato l'attenzione il CSM fin dalla delibera in data 17 giugno 2015 [ma cfr. da ultimo delibera ricognitiva del 18 giugno 2018].

Qui si illustrano, allora, le più recenti iniziative assunte nell'Ufficio di Bologna che possono ascrivere nell'ambito delle “buone prassi” organizzative, secondo la nozione datane nelle citate delibere, essendo state ispirate all'esigenza di razionalizzare e migliorare l'efficienza dell'Ufficio, con risultati corrispondenti alle attese.

Informatizzazione

Si vuole segnalare in premessa lo sforzo in direzione dell'informatizzazione - grazie, nel tempo, al contributo fattivo dei colleghi MAGRIF, dottori Michele Martorelli e Nicola Scalabrini - che ha portato da un lato all'**istituzione dell'Ufficio TIAP** e del **Portale NDR**, attraverso il quale si possono acquisire le notizie di reato già scannerizzate dalla polizia giudiziaria.



A tal ultimo riguardo, grazie alla collaborazione degli Avvocati di Bologna, si è stipulato protocollo per avere scannerizzate anche le denunce-querele presentate presso la Procura o i diversi uffici di polizia giudiziaria.

È stata attivata, poi, con il Tribunale civile, la trasmissione informatica degli atti, tramite la *Consolle civile*, inserita nell'articolazione degli affari civili, gestita dal Procuratore aggiunto dottor Francesco Caleca. Tale sistema è stato esteso massicciamente – anche a seguito di Protocollo col Tribunale, di cui si è promossa la stipula- per fare fronte alle nuove attività imposte dalla riforma sulla **crisi di impresa**.

Infatti, è noto, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [CCII] [decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83] incide fortemente sul ruolo del PM e impone una riorganizzazione dell'attività per corrispondere al meglio alle novità normative e al nuovo, più incisivo spazio di intervento che viene prefigurato per l'organo requirente.

Come bene evidenziato nella relazione del Procuratore generale della Cassazione in data 17 novembre 2021, il CCII rappresenta un radicale punto di svolta con riferimento al ruolo del PM che vede un significativo ampliamento del suo ruolo, da organo inquirente penale, finalizzato alla ricerca delle notizie di reato ed all'individuazione dei responsabili di tali reati, a quello di parte delle procedure giudiziali di regolazione della crisi.

Nel quadro di detta concezione e delle finalità dell'intervento del P.M. sembra dunque necessario che questo si spogli delle sue vesti puramente penalistiche ed eserciti le funzioni per lui previste dal codice della crisi allo scopo di garantire il buon andamento dell'economia e della legalità nello svolgimento della risoluzione della crisi di impresa che deve mirare – se possibile- alla conservazione dell'impresa, compatibilmente con la tutela di tutti gli altri interessi coinvolti.

Questo trova conforto nel disposto dell'articolo 38, comma 3, CCII, laddove è previsto che “il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza”.

Nel contempo, questo nuovo ruolo, più incisivo rispetto al passato, soprattutto per quanto attiene agli spazi anche temporali di intervento, attesta di un ruolo proattivo e tempestivo anche rispetto al contrasto agli illeciti che dovessero emergere, nella convinzione che un intervento comunque più tempestivo di quanto finora è stato, possa consentire indagini più efficienti ma soprattutto interventi [anche cautelari] rispetto a condotte criminose finora caratterizzate obiettivamente da un contrasto quasi mai tempestivo e fattivo.



È in questa prospettiva che si pone sempre l'articolo 38 CCII, dedicato non a caso all'”iniziativa del pubblico ministero”, laddove si costruisce – appunto- un ruolo proattivo e più tempestivo del pubblico ministero nella promozione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Tale nuovo ruolo impone, per quanto interessa, uno sforzo – che l'Ufficio sta facendo- proprio nel settore informatico, essenziale per assicurare tempestività e pienezza di intervento in tutti gli snodi delle diverse procedure.

Rapporti con l'utenza

Con specifico riguardo ai rapporti con l'utenza, si segnalano:

- l'istituzione del **sito web** dell'Ufficio [www.procura.bologna.giustizia.it]: vi si riportano, tra l'altro, i provvedimenti organizzativi più importanti, il bilancio sociale, le news anche di giurisprudenza.
- la previsione del “**bilancio sociale**”, pubblicizzato anche sul sito **web** dell'Ufficio: con una duplice finalità, quella di rappresentare all'esterno [“alla collettività”] qualità e quantità dell'intervento giudiziale e, dall'altro, quella di rappresentare, per l'Ufficio stesso, momento interlocutorio di ricostruzione dell'andamento del servizio reso, onde, nel caso, potere adottare tempestivamente soluzioni organizzative migliorative.
- l'istituzione di un servizio informatico per la soddisfazione delle richieste di certificati ex articolo 335 c.p.p., in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- disciplina delle **modalità di utilizzo del portale deposito atti penali [PDP]**.

Rapporti con il Tribunale

Per quanto riguarda i rapporti con il Tribunale, oltre alla già richiamata attivazione della *Consolle* civile, si segnalano

- l'istituzione di un collegamento “in rete”, con condivisione dei provvedimenti;
- l'adozione del modulo CONSOLLE – applicativo **GIADA/2** per l'assegnazione automatica dei processi a citazione diretta e delle date delle udienze.
- il protocollo per la definizione dei procedimenti ex articolo 131 *bis* c.p. in tema di **fatti di particolare tenuità**.
- il protocollo per la gestione dei **reati in danno delle c.d. “fasce deboli”**.
- il protocollo di intesa in materia di applicazione del **disposto di cui all' art. 165 co. 5 c.p. [sospensione condizionale della pena e reati previsti dal Codice Rosso]**.



- il protocollo d'intesa in materia di procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [CCII]**.

La razionalizzazione per il migliore funzionamento dei servizi

Volendo sintetizzare quanto già sopra evidenziato, vogliono riportarsi le numerose direttive adottate che hanno portato e portano importanti frutti in termini di razionalizzazione delle attività, di miglioramento del funzionamento dei servizi, di garanzia di una interpretazione giudiziaria uniforme:

- dazione di direttive sulla **corretta iscrizione delle notizie di reato**, anche a seguito della Riforma Cartabia.
- dazione di direttive sulla sospensione dell'esecuzione della pena [sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018].
- dazione di linee guida a seguito della risoluzione del CSM dell'11 luglio 2018, sul tema dei **rapporti con la stampa**, finalizzata all'organizzazione degli uffici giudiziari per una corretta comunicazione istituzionale e successiva integrazione a seguito del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, in tema di **presunzione di innocenza**.
- disciplina organizzativa sull'attivazione del servizio di scannerizzazione a mezzo applicativo **TIAP**.
- indicazioni operative in materia di **autopsia giudiziaria**.
- dazione di direttive sull'applicazione della procedura sanzionatoria per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco [decreto legislativo n. 758/94].
- indicazioni operative per l'esercizio dei compiti di vigilanza e repressione in materia **di infortuni sul lavoro e di violazioni della normativa antinfortunistica, anche con riguardo alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex articolo 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001**.
- indicazioni operative in merito a contestazione/contestabilità dell'aggravante, prevista dall'art. 416 *bis*. I c.p.
- indicazioni operative per la corretta applicazione della disciplina dell'**avocazione** a seguito della riforma degli articoli 407 e 412 c.p.p. [legge 23 giugno 2017 n. 103].
- indicazioni operative ed organizzative sulla nuova disciplina delle **misure di prevenzione**, specie di natura patrimoniale [cfr. legge n. 161 del 2017], anche attraverso la raccolta di provvedimenti di maggiore interesse.



- indicazioni operative ed organizzative sulla disciplina sanzionatoria degli **stupefacenti**, con particolare riguardo alla attività della polizia giudiziaria [fatto lieve; disciplina dell'arresto in flagranza].
- dazione di direttive a seguito di novità introdotte dal c.d. Decreto Salvini in tema di sicurezza urbana.
- indicazioni operative sullo stato di “quasi flagranza”, ai fini delle determinazioni della polizia giudiziaria.
- modifiche organizzative dell'**ufficio del pubblico ministero presso il Giudice di Pace**, al fine di assicurare un più razionale impiego del personale e una migliore distribuzione delle strutture.
- dazione di direttive sulla modalità di funzionamento del servizio prenotazione fascicoli dall' Ufficio Udienze, allo scopo di consentire un più agevole accesso dei difensori ai fascicoli depositati presso il predetto Ufficio.
- disciplina organizzativa sull'attività di notifica di convalida a seguito di perquisizione negativa, per evitare inutili aggravii di lavoro delle segreterie e della polizia giudiziaria interessate.
- disposizioni organizzative dell'Ufficio Archivio al fine di razionalizzare la destinazione dei fascicoli [anche in prospettiva di destinazione all'Archivio di Stato o distruzione] e consentirne la più sollecita ricerca.
- dazione di misure organizzative dell'Ufficio Esecuzioni [a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019].
- organizzazione dell'**Ufficio di collaborazione con il Procuratore**.
- direttive sulla normativa circa la guida in stato di ebbrezza alcolica [funzionamento, omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro].
- indicazioni operative sul tema dell'arresto in flagranza di reato e reati abituali.
- indicazioni operative e organizzative sulla nuova disciplina della **legittima difesa** [legge 26 aprile 2019 n. 36].
- direttive sul tema delle nuove modalità di **trasmissione della notizia di reato attraverso portale NDR**.
- indicazioni operative sulla legge 19 luglio 2019 n. 69, contenente disposizioni per il contrasto della **violenza di genere e domestica [c.d. Codice rosso]**, con particolare riguardo ai rapporti tra pubblico ministero, polizia giudiziaria e vittima del reato.
- indicazioni operative sulla legge 9 gennaio 2019 n. 3, di contrasto dei **reati contro la pubblica amministrazione**.
- indicazioni operative per la trattazione dei fascicoli relativi a **procedure fallimentari** e rapporti con il **curatore fallimentare**.
- indicazioni operative in tema di **responsabilità amministrativa da reato tributario e confisca allargata in materia tributaria** [decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157]; in tema, si è anche promosso un **vademecum operativo con il Comando Regionale della GdF dell'Emilia Romagna e con il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bologna della GdF**, per offrire agli investigatori uno strumento operativo utile, snello, fruibile e di agevole consultazione.



- indicazioni operative sulla nuova disciplina delle **intercettazioni telefoniche** [decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, e successive modifiche con legge 28 febbraio 2020 n. 7, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161].
- indicazioni operative sulla riforma dell'**abuso d'ufficio** [articolo 323 c.p.], realizzato con l'articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
- indicazioni operative per assicurare un ruolo proattivo del pubblico ministero rispetto alle iniziative da adottare – in sinergia con l'**INPS**- per l'attivazione della procedura per la **sospensione del reddito di cittadinanza** [ex articolo 7 *ter* della legge 28 marzo 2019 n. 26, di conversione decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4].
- indicazioni operative sulla **responsabilità penale del sanitario**, alla luce del *novum* introdotto con legge 8 marzo 2017 n. 24.
- indicazioni operative sulle **modalità di redazione dell'imputazione da parte del PM**, a seguito della delibera del CSM in data 5 luglio 2017.
- indicazioni operative sulla disciplina applicabile e sulle competenze del PM in materia di **conversione delle pene pecuniarie**.
- promozione del miglior coordinamento tra la Procura della Repubblica, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Entrate, **per il contrasto dei reati tributari**.
- indicazioni operative sui decessi **conseguenti a COVID-19 e relative problematiche giuridiche in punto di possibili responsabilità**.
- indicazioni operative sulla **causa di non punibilità del sanitario somministratore del vaccino anti COVID-19 e sull'estensione della causa di non punibilità per il sanitario per le attività prestate durante il periodo emergenziale**
- disciplina delle **modalità di utilizzo del portale deposito atti penali [PDP]**
- ricostruzione delle fattispecie penalmente rilevanti in materia di **reddito di cittadinanza**
- ricostruzione del rilievo sanzionatorio delle condotte di **malversazione dei fondi assistiti da garanzia pubblica erogati ex decreto liquidità**
- gestione delle **attività dei Procuratori Europei Delegati** [in tema, oltre allo svolgimento delle attività strumentali al reperimento della sede dell'EPO, giacché Bologna è stata individuata tra le sedi della Procura europea, si sono adottate **disposizioni operative e interpretative in punto di ricostruzione della competenza dell'EPPO, di rapporti con la Procura nazionale, di invio delle informazioni sui reati di possibile competenza EPPO, sulla istituzione e gestione dell'Archivio temporaneo; ciò con direttive operative indirizzate anche alla polizia giudiziaria**]. Sul tema, inoltre, primi in Italia, colmando una evidente lacuna normativa, si è adottato pertinente strumentario operativo per consentire al PED di avere accesso all'**Archivio delle intercettazioni**, sì da utilizzare tale strumento investigativo;



- dazione di direttive sul **corretto uso dei registri** [in particolare, modello 45, relativo ai FNCR; modello 46, sugli anonimi; modello 42, in tema di iscrizione di beni sequestrati].
- indicazioni operative in tema di **destinazione delle sostanze stupefacenti sequestrate**.
- indicazioni operative sulla nuova disciplina dei **tabulati** [decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021 n. 178, che ha ridisciplinato la materia dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, come imposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 2 marzo 2021, nella causa C-746/18].
- indicazioni operative in tema di **contrasto di frodi in materia di erogazioni pubbliche**, anche in ragione delle esigenze investigative imposte dai finanziamenti previsti per il **PNRR**;
- indicazioni operative atte a garantire la corretta applicazione delle novità processuali – e non solo- introdotte con la **Riforma Cartabia** [decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134], con particolare riguardo: alle **modalità di iscrizione dei fascicoli**; alla nuova disciplina – sollecitatoria e di controllo- in materia di **termini di durata delle indagini e di definizione dei procedimenti [compresa l'avocazione]**; alla introduzione della **procedibilità a querela** per taluni reati; alla **nuova regola di giudizio ai fini dell'esercizio dell'azione penale**; alla nuova previsione dell'**udienza predibattimentale** [con la predisposizione dei nuovi modelli di citazione diretta]; alla **disciplina transitoria**, relativa alla Riforma Cartabia, diversamente costruita dal legislatore [cfr. **legge n. 199 del 2022, di conversione del decreto legge n. 162 del 2022**], tra l'altro imponendo regole diverse applicabili per i fascicoli già iscritti prima dell'entrata in vigore della Riforma e per i nuovi fascicoli per quanto riguarda la disciplina dei termini delle indagini, della proroga, del termine di riflessione per le determinazioni definitive del pubblico ministero, degli istituti sollecitatori e di controllo, dei rapporti con il procuratore generale; alla predisposizione di **modulistica** da utilizzare nell'Ufficio e da parte della polizia giudiziaria [verbale di elezione/dichiarazione di domicilio, avvisi alla persona offesa, decreto di citazione a giudizio, ecc.], sì da favorire scelte corrette ed uniformi; alle **videoriprese previste per i reati di Codice Rosso**, secondo l'innovata disciplina introdotta con la Riforma Cartabia; ai nuovi presupposti di applicabilità della **causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità ex articolo 131 bis c.p.**; alla **procedibilità a querela del reato di furto, con riguardo al furto di energia elettrica**;
- nelle more della definitiva e completa operatività del **processo penale telematico**, si è assicurata la corretta applicazione della disciplina relativa al **deposito degli atti nel portale del processo penale telematico [PDP]** ed al **deposito tramite posta elettronica certificata [PEC]**;
- specifiche disposizioni, per razionalizzare l'intervento del pubblico ministero, sono state dettate a proposito della **disciplina normativa sull'ergastolo ostativo** [decreto-legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022], ove uno degli snodi istruttori è rappresentato dal parere richiesto all'Ufficio del pubblico ministero sull'istanza del detenuto di benefici penitenziari;



- indicazioni operative sul nuovo ruolo del pubblico ministero a seguito dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**;
- indicazioni operative sulla nuova normativa in materia di **violenza contro personale sanitario**;
- disposizioni in **materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere** con indicazioni operative riguardanti l' **avviso per le persone indagate per fatti di violenza domestica o comunque inerenti la violenza di genere**;
- indicazioni operative in materia **in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**;
- indicazioni per gli organi di polizia nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'**articolo 387 bis c.p.** ed obblighi di immediata comunicazione;

Monitoraggio delle attività dell'Ufficio

Sono istituzionalizzate metodiche di costante monitoraggio delle attività dell'Ufficio, onde apprezzare eventuali difficoltà da rimuovere.

In particolare, è stato introdotto e curato direttamente dal Procuratore, anche nell'ambito della stesura del "bilancio sociale", un **monitoraggio, almeno semestrale, delle attività dell'Ufficio**, con interpello delle Segreterie dei magistrati, rivelatosi utile per ridurre le pendenze e razionalizzare le attività, anche nell'ottica della ragionevole durata del processo. Analogo monitoraggio è effettuato, per iniziativa del Procuratore, per verificare lo stato degli Uffici Dibattimento e Liquidazione delle Spese di giustizia.

Inoltre, anche per corrispondere alle indicazioni del CSM [risoluzione in data 13 ottobre 2016], è stata realizzata **la rilevazione sugli incarichi di consulenza, custodi e ausiliari del magistrato e sulle relative liquidazioni dei compensi ed onorari**, ed è stata programmata la cadenza semestrale di tale adempimento.



I “protocolli” stipulati dalla Procura della Repubblica

La metodica del protocollo è stata coltivata per affrontare questioni organizzative/operative necessitanti l'accordo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, per trovare linee operative comuni, soluzioni a problematiche controverse o nuove, un punto di incontro migliorativo di un servizio, venire incontro a istanze di comune interesse, ecc.

Tra i principali:

- Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Corte d'Appello di Bologna e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, atto ad assegnare temporaneamente personale della Regione Emilia-Romagna presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Bologna.
- Protocollo d'Intesa tra Uffici Giudiziari di Bologna e Acer Bologna, con il quale si disciplinano le locazioni abitative in favore degli impiegati civili del Ministero della giustizia in servizio presso il Circondario di Bologna.
- Protocollo in materia di indagini finalizzate all'applicazione di **misure di prevenzione personali e patrimoniali** tra il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore Distrettuale e i Procuratori della Repubblica del distretto.
- Protocollo in materia di **reati di criminalità organizzata e di reati di terrorismo** tra il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore Distrettuale e i Procuratori della Repubblica del distretto¹.
- Protocollo sulla **legalità ambientale**, atto a rafforzare le azioni a sostegno del contrasto a fenomeni di criminalità, interessando un settore particolarmente delicato come quello delle autorizzazioni per il trasporto, per l'intermediazione dei rifiuti e per le bonifiche anche di siti contenenti amianto, nonché contribuire ad attivare una proficua circolazione delle informazioni e dei dati a supporto delle attività pianificatorie.
- Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna, con la partecipazione delle Associazioni forensi [Camera Penale di Bologna Franco Bricola, Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, A.I.G.A. Sezione di Bologna], in

¹ Nello spirito, tra l'altro, del coordinamento che ha ispirato la risoluzione del CSM del 16 marzo 2016, in tema di organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo.



relazione all'introduzione della nuova disciplina dell'inserimento delle **Notizie di Reato nel Portale NDR** della Procura della Repubblica.

- Protocollo di intesa ai sensi dell'articolo 166 *bis* disp. att. c.p.p. [poteri del Procuratore Generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado] tra il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna e i Procuratori della Repubblica del distretto di corte d'Appello di Bologna.
- Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna, in relazione all'attivazione del **servizio telematico di attestazione ex articolo 335 c.p.p.**
- Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Bologna.
- Protocollo con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Camera penale di Bologna per lo **svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto** durante il periodo emergenziale derivante dalla diffusione del coronavirus COVID 19.
- Protocollo con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per lo **svolgimento delle udienze civili** durante il periodo emergenziale derivante dalla diffusione del coronavirus COVID 19.
- Protocollo in ambito provinciale tra tutti i soggetti coinvolti nel **contrasto delle forme di violenze alle donne**, cui hanno fatto seguito il Protocollo con cui la Procura ed il Tribunale di Bologna hanno inteso migliorare le modalità di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica e il Protocollo di coordinamento tra le Procure della Repubblica del Distretto e la Procura minorile di Bologna.
- Protocollo distrettuale di disciplina dei **rapporti con la Procura per i minorenni** dove si rinvergono le regole per attuare il migliore coordinamento [in ossequio alla circolare del CSM in data 18 giugno 2018].
- Protocollo tra i Capi degli Uffici giudiziari di Bologna per la **gestione dell'aula speciale** presso la Casa circondariale di Bologna Rocco D'Amato.
- Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e la Procura per i minorenni dell'Emilia-Romagna finalizzato a consentire a tale ultimo ufficio l'**accesso all'Archivio delle intercettazioni**.
- Protocollo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e la Procura generale di Bologna finalizzato a consentire a tale ultimo ufficio l'**accesso all'Archivio delle intercettazioni**.
- Protocollo tra la Procura di Bologna, il Tribunale di Bologna e gli Uffici minorili requirente e giudicante del distretto per realizzare un **collegamento informatico** per l'estrazione di dati di reciproca utilità.
- Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna, la Procura di Bologna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sulla gestione delle **udienze civili** durante il periodo emergenziale da COVID 19.
- Protocollo tra la Procura e l'Ufficio Gip di Bologna, per il corretto utilizzo del TIAP ai fini della gestione della trasmissione degli atti relativi alle **intercettazioni telefoniche**.



- Protocollo tra la Procura, la Guardia di finanza, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate per la migliore gestione delle denunce per il reato di **indebita compensazione** di cui all'articolo 10 *quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.
- Protocollo tra la Procura di Bologna e l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna per la migliore organizzazione della **prima audizione protetta dei minori** e scongiurare il rischio della c.d. vittimizzazione secondaria.
- Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna e la Procura di Bologna **in materia di procedure concorsuali** a seguito dell'entrata in vigore del **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [CCII]** [decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83], per garantire al meglio l'assolvimento degli oneri di informazione e di intervento imposti dalla Riforma all'Ufficio del pubblico ministero;
- Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica e l'Inps di Bologna **in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali** operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, la Camera Penale di Bologna, A.N.F. Bologna, A.I.G.A. Bologna riguardante **l'operatività dell'applicativo TIAP per le sezioni GIP e dibattimento e l'utilizzo della sala consultazione degli atti in formato digitale** da parte dei difensori presso il Tribunale di Bologna;

Questi Protocolli, in particolare, hanno consentito di sviluppare proficue **collaborazione esterne** con vantaggi reciproci per l'Ufficio e per i diversi collaboratori istituzionali.

Vale la pena menzionare la partecipazione al già citato protocollo d'intesa sottoscritto in data 13 settembre 2018 tra la Regione Emilia-Romagna, la Corte d'Appello di Bologna e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, per **l'assegnazione temporanea di personale della Regione Emilia-Romagna** presso gli Uffici giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Bologna. Sulla base di tale protocollo è stata, di recente, il 9 novembre 2021, prorogata l'assegnazione di due unità di personale della Regione Emilia-Romagna che già operavano presso questa Procura della Repubblica. La collaborazione di tale personale è stata ed è estremamente importante per questo Ufficio in quanto ha consentito di affrontare situazioni di difficoltà e recupero arretrato in settori strategici per l'Ufficio.

Come va menzionato il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Procura della Repubblica di Bologna e **l'Associazione Nazionale dei Carabinieri – Sezione di Bologna “Michele Pala”** per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli uffici di questa Procura. Tale protocollo, annualmente rinnovato, che ha



reso possibile l'impiego di unità di personale in possesso di qualificata esperienza e di consolidata professionalità nelle attività di assistenza e di supporto degli uffici giudiziari.

Inoltre, significativa è la Convenzione stipulata con l'Università di Bologna Scuola di Giurisprudenza, a seguito di apposito bando pubblicato sul sito dell'Università di Bologna, che ha consentito il continuo svolgimento di **tirocini curricolari** presso la Procura della Repubblica di numerosi studenti [la convenzione è stata rinnovata nel 2021 con scadenza marzo 2026]. Tale esperienza è da ritenersi ampiamente positiva sia per gli studenti che per l'Ufficio quale soggetto ospitante, tanto che – come segnalato dall'Università di Bologna – i dati tratti dai questionari sulla valutazione dell'esperienza del tirocinio, evidenziano un ottimo grado di soddisfazione.

Notevole è stato l'impulso anche per favorire i **tirocini formativi ai sensi dell'articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013** [al riguardo, apprezzamento devo qui esprimere per il collega Antonello Gustapane che si è fortemente impegnato, quale delegato]. Dalla data di pubblicazione del primo Bando di ammissione avvenuta nel 2016 hanno ultimato la formazione presso la Procura di Bologna nr. 32 tirocinanti. Dal 2017, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 116 del 2017, i tirocinanti **sono entrati a far parte dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore** e, per scelta organizzativa, assegnati ai Sostituti Procuratori dichiaratisi disponibili alla formazione, a supporto della loro attività. Dal 25 ottobre 2017, a seguito di sottoscrizione di Convenzione con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i tirocinanti che scelgono di attuare il percorso formativo presso la Procura hanno avuta la possibilità di effettuare un semestre di contestuale pratica forense, vedendosi poi riconoscere, al termine dei 18 mesi, il certificato di compiuta pratica.

Ancora, è da tempo attivata e prosegue tuttora l'attuazione di percorsi di **alternanza scuola-lavoro**, che ha visto coinvolti alcuni Istituti Superiori di Bologna: ciò che ha consentito la presenza di studenti delle Scuole superiori per periodi di due/tre settimane, per attività di supporto ai servizi, svolte sotto il controllo dei *tutor* di sede.

Infine, dopo l'iniziativa che ha consentito, anche con il contributo degli enti locali, la **scannerizzazione dei processi sulla Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, l'Ufficio ha intrapreso analoga iniziativa per la scannerizzazione dei processi sulla c.d. Uno Bianca, con il coinvolgimento della Regione e dell'Archivio di Stato** [apprezzamento devo esprimere per le colleghe Plazzi e Farneti, che si sono fortemente spese per l'iniziativa, unitamente al funzionario dottor Trotta]. **La scannerizzazione è stata completata proprio nel periodo di interesse.**



L'obiettivo apprezzamento dell'attività svolta, come risulterà palese dalla lettura dei dati, consente allo scrivente di attribuirne il merito al sacrificio ed al contributo intelligente del personale, sia i magistrati togati [procuratori aggiunti e sostituti procuratore] e onorari [VPO], sia il personale giudiziario e di polizia giudiziaria: il rapporto tra i carichi di lavoro e le risorse [anche economiche] attribuite dall'Amministrazione centrale, va detto, è assolutamente sfavorevole, avendo imposto e costantemente imponendo, per offrire un buon servizio, notevoli sforzi di fantasia organizzativa e un continuo, encomiabile impegno dei singoli. Ciò che consente di formulare un apprezzamento anche più convinto, anche se molto resta ancora da fare.

Un grazie a tutte le forze di polizia: la Procura della Repubblica senza il supporto della polizia giudiziaria non potrebbe operare. Allo stesso tempo, la scelta di responsabilizzazione e valorizzazione anche degli spazi di autonomia della polizia giudiziaria che qui si è operata, è stata validata dalle risultanze complessive del contributo fornito.

Un ringraziamento doveroso, poi, alla Segreteria penale –dr.ssa Silvia Ballestrazzi e dr.ssa Carlotta Di Giovacchino – ed alla Segreteria di Direzione che ha organizzato al meglio le modalità di efficace presentazione.

Ringrazio per le immagini fotografiche il professor Marco Baldassarri, sempre vicino a questo Ufficio con la sua competenza.

Bologna, 6 settembre 2023.

Il Procuratore Distrettuale di Bologna

Giuseppe Amato





L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

La Procura della Repubblica distrettuale di Bologna ha un organico di 29 magistrati: il Procuratore della Repubblica, tre Procuratori Aggiunti e 25 Sostituti Procuratori.

Attualmente, oltre al Procuratore della Repubblica dr. Giuseppe Amato, sono in servizio:

- Francesco CALECA [Proc. Aggiunto];
- Morena PLAZZI [Proc. Aggiunto];
- Lucia RUSSO [Proc. Aggiunto];

- Antonio GUSTAPANE [Sost. Proc.];
- Flavio LAZZARINI [Sost. Proc.];
- Stefano DAMBRUOSO [Sost. Proc.];
- Gabriella Maria TAVANO [Sost. Proc.];
- Rossella POGGIOLI [Sost. Proc.];
- Domenico AMBROSINO [Sost. Proc.];
- Giampiero NASCIMBENI [Sost. Proc.];
- Marco FORTE [Sost. Proc.];
- Michela GUIDI [Sost. Proc.];
- Luca VENTURI [Sost. Proc.];
- Andrea DE FEIS [Sost. Proc.];
- Silvia BALDI [Sost. Proc.];
- Beatrice RONCHI [Sost. Proc.];
- Manuela CAVALLO [Sost. Proc.];
- Marco IMPERATO [Sost. Proc.];
- Anna Cecilia Maria SESSA [Sost. Proc.];
- Mariangela FARNETI [Sost. Proc.];
- Michele MARTORELLI [Sost. Proc.];
- Roberto CERONI [Sost. Proc.];
- Bruno FEDELI [Sost. Proc.];
- Tommaso PIERINI [Sost. Proc.];
- Elena CARUSO [Sost. Proc.];
- Nicola SCALABRINI [Sost. Proc.];
- Francesca RAGO [Sost. Proc.];



- Augusto BORGHINI [Sost. Proc.].

L'Ufficio della Procura della Repubblica distrettuale di Bologna è articolato sulla base di gruppi di lavoro che si occupano delle indagini relative a determinati tipi di reato. A tali gruppi sono assegnati i singoli magistrati.

In particolare i gruppi specializzati previsti dal progetto organizzativo sono i seguenti:

- GRUPPO 1 - DDA - Direzione distrettuale antimafia [DDA];
- GRUPPO 2 - Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico [TERRO];
- GRUPPO 4 - Reati contro la pubblica amministrazione [PAEDI];
- GRUPPO 5 - Truffe aggravate in danno di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione a danno dello Stato e indebite percezioni a danno dello Stato [TRU];
- GRUPPO 6 - Reati informatici e reati commessi con il mezzo informatico [di competenza distrettuale] [INFO];
- GRUPPO 7 - Tutela delle fasce deboli [DEBO];
- GRUPPO 8 - Tutela del lavoro e omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro ovvero conseguenti ad una malattia professionale [INF];
- GRUPPO 9 - Tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria e delle acque e rifiuti) [AMB];
- GRUPPO 10 - Reati contro l'economia (societari, fallimentari, bancari, tributari, dogane, contrabbando [escluso il reato associativo di cui all'articolo 291 quater del dpr 23 gennaio 1973 n. 43, attribuito alla DDA], giochi e scommesse) [ECO];
- GRUPPO 11 - Responsabilità professionale [PROF];
- GRUPPO 12 - Sicurezza urbana [SICU];
- GRUPPO 15 – Stupefacenti;
- GRUPPO 16 - Esecuzione penale.

I gruppi 13 [reati commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni] e 14 [esercizio abusivo della professione] sono stati soppressi.

L'Ufficio Procura della Repubblica di Bologna, cui è assegnato il personale amministrativo e di polizia giudiziaria, è strutturato in **tre distinte macro aree** così denominate:

- **Area Amministrativa;**
- **Area Penale;**



- **Area Civile;**

Alle quali si affianca la **Sezione di Polizia Giudiziaria.**

L' Area Amministrativa

L' Area Amministrativa ricomprende i seguenti uffici:

- **Dirigente Amministrativo** [dirige, coordina e controlla l'attività dei settori: amministrativo, amministrativo-contabile, penale e civile, che da esso dipendono e dei responsabili di settore, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvede alla gestione di tutto il personale esercitando l'azione disciplinare e si occupa della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate];
- **Ufficio Risorse Umane** [si occupa della gestione del personale amministrativo, del protocollo, della gestione amministrativa dei Vice Procuratori Onorari, nonché della raccolta circolari e ordini di servizio];
- **Ufficio Funzionario Delegato** [effettua il pagamento delle spese di Giustizia. Emette gli Ordinativi e gli Avvisi di pagamento. Dichiarazione IRAP. Versamento imposte e contributi. Rendicontazioni annuali];
- **Ufficio Economato** [gestisce l'approvvigionamento di beni strumentali e servizi per la funzionalità dell'Ufficio, del Mercato Elettronico e gestione beni di facile consumo, nonché della contabilità Spese d'Ufficio e Automezzi, Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi dell'Ufficio];
- **Ufficio Consegnatario** [si occupa della gestione amministrativa e contabile dei beni mobili patrimoniali dell'Ufficio].

L' Area penale

L'Area Penale ricomprende i seguenti uffici:

- **Direzione Distrettuale Antimafia** [si occupa di tutte le attività inerenti al procedimento penale di competenza della DDA fino alla conclusione delle indagini e all'emissione e alla notifica del relativo avviso. Cura le attività incidentali legate ai rapporti con il Giudice delle Indagini



Preliminari, con il Tribunale del Riesame, con la Polizia Giudiziaria e con i difensori. Il Direttore cura le attività amministrative e contabili riferite alla DDA];

- **Segreteria del Procuratore della Repubblica** [cura gli affari di competenza del Capo dell'Ufficio. Cura la gestione dei magistrati, le tabelle, i rapporti con il CSM];
- **Segreteria dei Procuratori Aggiunti** [cura gli affari di competenza dei Procuratori Aggiunti];
- **Segreteria Penale ed Ufficio AGI** [cura il collegamento tra le segreterie dei magistrati con gli altri uffici giudiziari. Cura la tenuta dei registri delle rogatorie, delle catture e delle misure di prevenzione, trasmettendo e ricevendo i relativi procedimenti. Effettua monitoraggi e rilevazioni statistiche dal SICP e le registrazioni degli stralci];
- **Segreterie Centralizzate di Assistenza ai Magistrati** [si occupano di tutte le attività inerenti al procedimento penale fino alla conclusione delle indagini e all'emissione e alla notifica del relativo avviso. Curano le attività incidentali legate ai rapporti con il Giudice delle Indagini Preliminari, con il Tribunale del Riesame, con la Polizia Giudiziaria e con i difensori. Predispongono il decreto di citazione dei procedimenti per direttissima. Curano gli adempimenti relativi ai decessi e agli arrestati];
- **Ufficio del Registro Generale Notizie di Reato** [cura le registrazioni relative alle Notizie di Reato che pervengono, forma i relativi fascicoli e li trasmette alle Segreterie];
- **Casellario Giudiziale** [si occupa del rilascio dei certificati penali, generali e civili richiesti da privati ed Enti];
- **Sportello Penale** [si occupa del rilascio informazioni riguardanti i procedimenti penali pendenti; richieste di permesso di colloquio con i detenuti];
- **Ufficio Attestazioni 335** [si occupa del rilascio delle attestazioni ex art. 335 CPP];
- **Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia** [si occupa della predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento delle Spese di Giustizia (onorari, missioni, custodie). Cura la documentazione per il successivo inoltro al Funzionario Delegato];
- **Centro delle Intercettazioni delle Telecomunicazioni** [provvede alle annotazioni sul Registro mod. 37 (ex art. 267 cpp) relative alle intercettazioni telefoniche. Liquidazione delle Spese di Giustizia per le intercettazioni telefoniche e ambientali e i servizi di noleggio];
- **Uffici Definizione Affari Semplici Das1 – Das2** [provvedono alla trattazione dei fascicoli di “pronta definizione”, con la finalità di concentrarne in uniche strutture la gestione, sottraendo così una rilevante quota di fascicoli dalla gestione “ordinaria” dei magistrati e delle loro segreterie];
- **Ufficio Esecuzioni Penali** [esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Provvedimenti di esecuzione in genere. Provvedimenti di cumulo delle pene ex art.



663 cpp. Proposizione di incidenti di esecuzione. Rilascio dei certificati di espiata pena detentiva. Registrazione delle notifiche telematiche di ordini di carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione. Provvede, per le pene detentive eseguite, sui procedimenti di estradizione con particolare riferimento alle procedure di emissione del mandato di arresto europeo];

- **Ufficio Udienze** [provvede a tutti gli adempimenti relativi ai giudizi in sede monocratica e in sede collegiale successivi alla richiesta di fissazione della data di udienza, nonché alla prima notifica del Decreto di Citazione in Giudizio per l'ufficio Trattazione Affari Semplici. Controlla la regolarità delle notifiche alle parti processuali. Gestisce i fascicoli del dibattimento. Notifica la citazione dei testimoni. Rilascia le copie degli atti processuali richieste dalle parti in causa e dai difensori];
- **Ufficio Tiap** [provvede alla digitalizzazione degli atti del fascicolo del P.M. previa scansione e digitalizzazione degli stessi. Provvede al rilascio delle abilitazioni all'accesso agli avvocati e alla predisposizione, previa percezione dei diritti di cancelleria, delle copie richieste dagli avvocati];
- **Segreteria del Giudice di Pace** [cura la fase istruttoria e quella dibattimentale per i procedimenti del Giudice di Pace del Circondario ex art. 21bis c.p.p., curando sia le richieste, sia le operazioni di fissazione della data di udienza e quelle della notifica della citazione].

L' Area Civile

L' Area Civile ricomprende il seguente ufficio:

- **Segreteria Civile** [atti dello Stato Civile. Apostille e legalizzazioni. Interdizioni e inabilitazioni. Notifiche estere in materia civile e commerciale ex artt. 142,143,146 cpc. Registro delle successioni degli italiani all'estero. Successioni degli italiani deceduti all'estero - D.Lgs. 71/2011. Adempimenti ex art. 6 D.L. 132/2014 - Negoziazione assistita per nulla osta, autorizzazione o rigetto delle istanze di separazione dei coniugi. Vigilanza Albi professionali e dei Revisori Contabili. Vigilanza Conservatorie dei registri immobiliari. Vigilanza Pubblico Registro Automobilistico (PRA) tenuto dall'ACI].

Sezioni di Polizia Giudiziaria

Le **Sezione di Polizia giudiziaria** [Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia



Relazione sull'attività della Procura Distrettuale di Bologna [periodo di riferimento dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023]

municipale] sono Uffici di Polizia che svolgono attività investigativa senza particolari limiti di materia, alle dirette dipendenze del Procuratore.

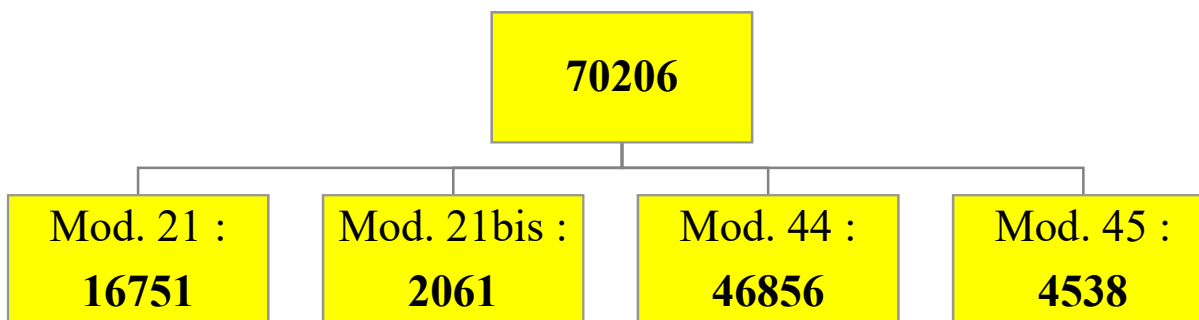


PROCEDIMENTI ISCRITTI

Sono previste quattro registri a seconda della tipologia della Notizia di reato:

1. **Registro mod. 21** nei confronti di persone note/identificate
2. **Registro mod. 21 bis** nei confronti di persone note/identificate per reati di competenza del Giudice di pace
3. **Registro mod. 44** nei confronti di persone ignote
4. **Registro mod. 45** informative non costituenti notizia di reato

FASCICOLI ISCRITTI NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023 - DAL 1° LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023:

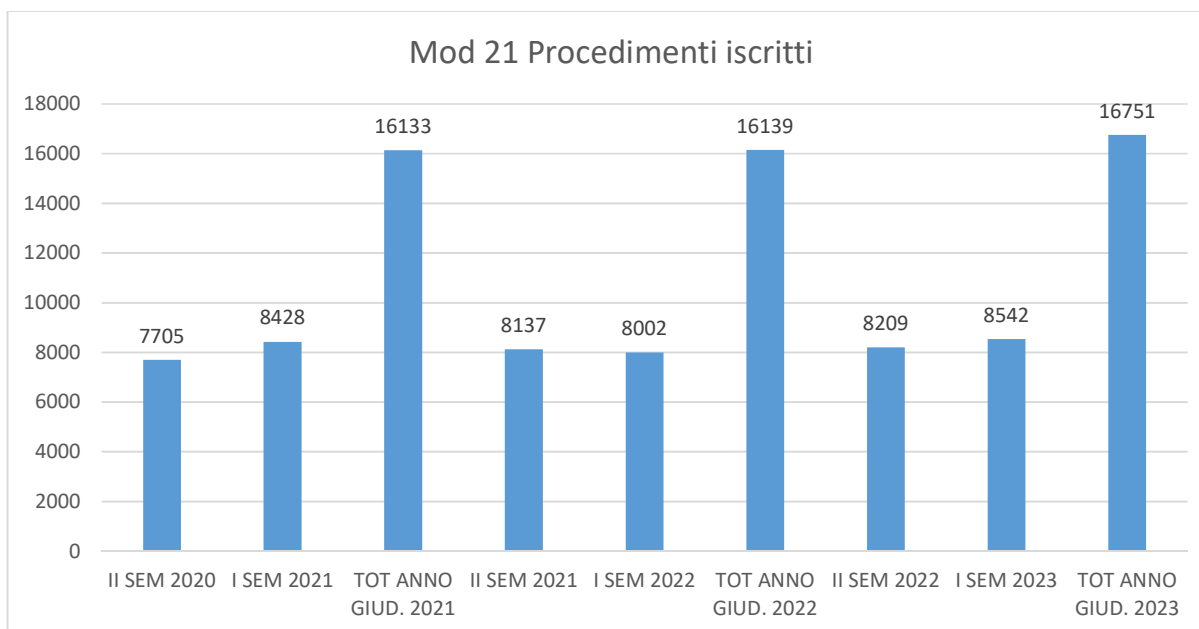


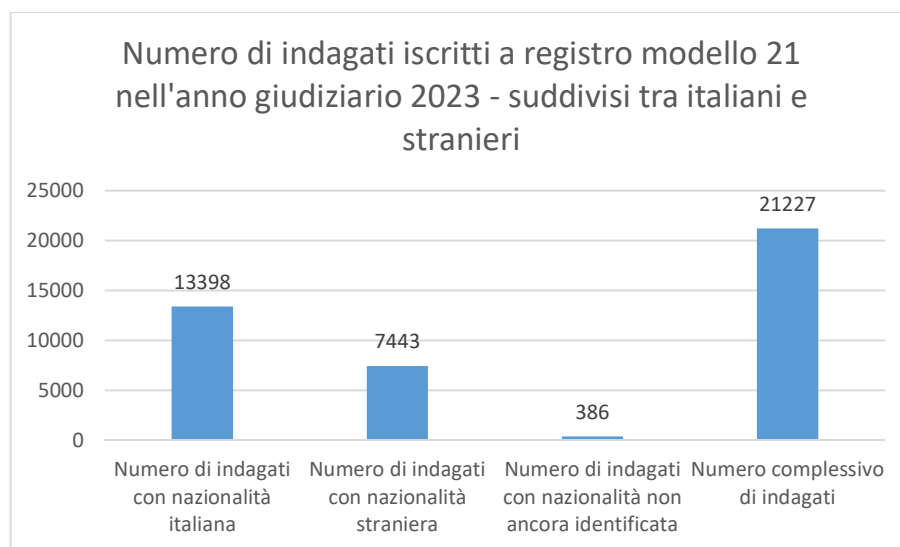


Dettaglio delle iscrizioni con suddivisione per registro e per semestre di riferimento

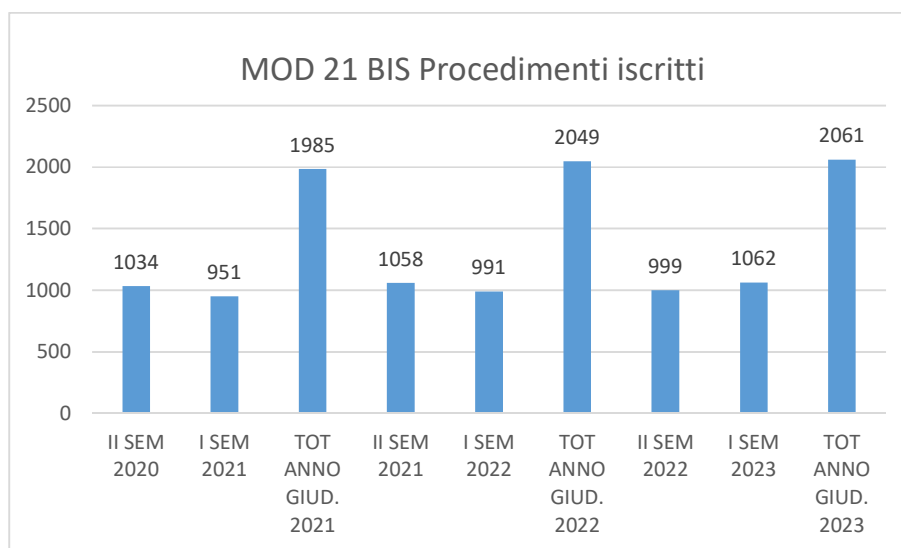
I PROCEDIMENTI ISCRITTI									
	II SEM 2020	I SEM 2021	TOT ANNO GIUD. 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	TOT ANNO GIUD. 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	TOT ANNO GIUD. 2023
MOD 21	7705	8428	16133	8137	8002	16139	8209	8542	16751
MOD 21 BIS	1034	951	1985	1058	991	2049	999	1062	2061
MOD 44	19751	19197	38948	18537	17787	36324	20889	25967	46856
MOD 45	2070	2479	4549	2322	2076	4398	2267	2271	4538
totale di tutti i registri	30560	31055	61615	30054	28856	58910	32364	37842	70206

Andamento delle iscrizioni contro noti [mod. 21]



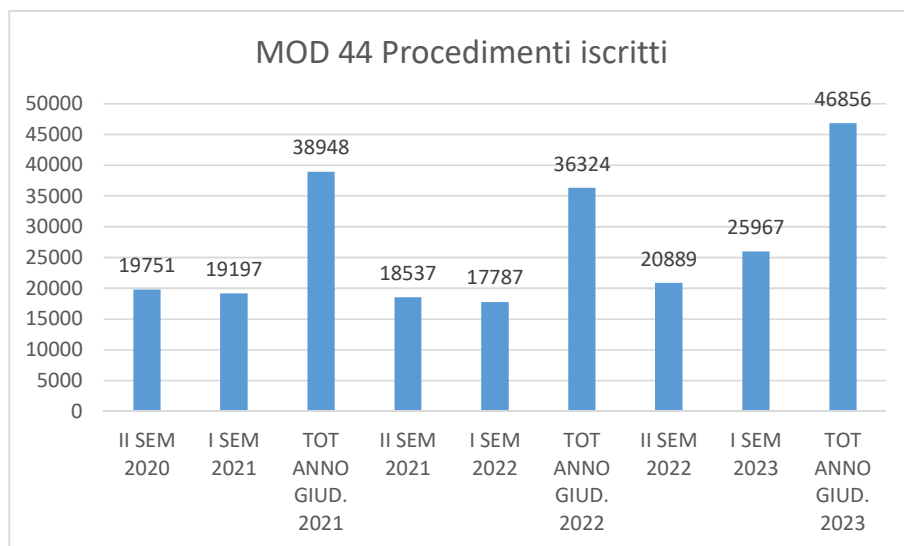


Andamento delle iscrizioni nel registro Giudice di Pace [mod. 21 bis]

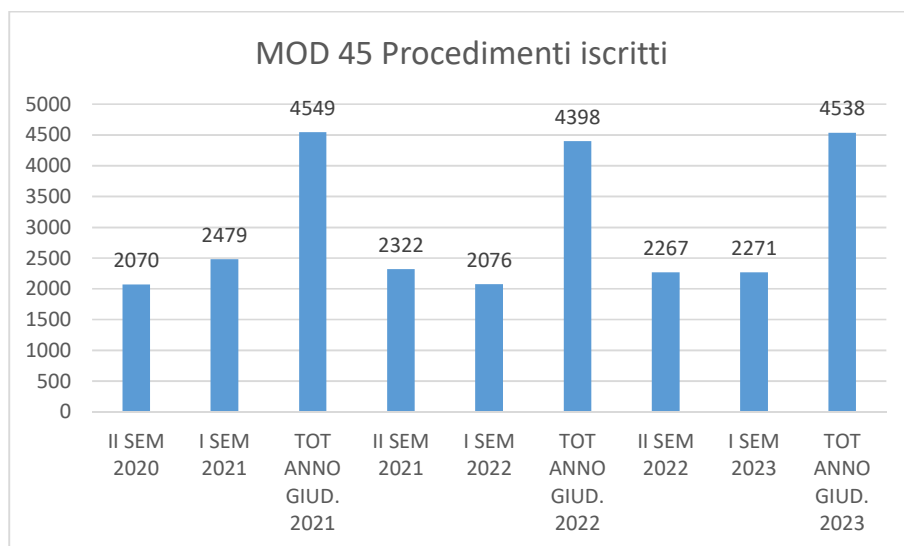




Andamento delle iscrizioni nel registro ignoti [mod. 44]

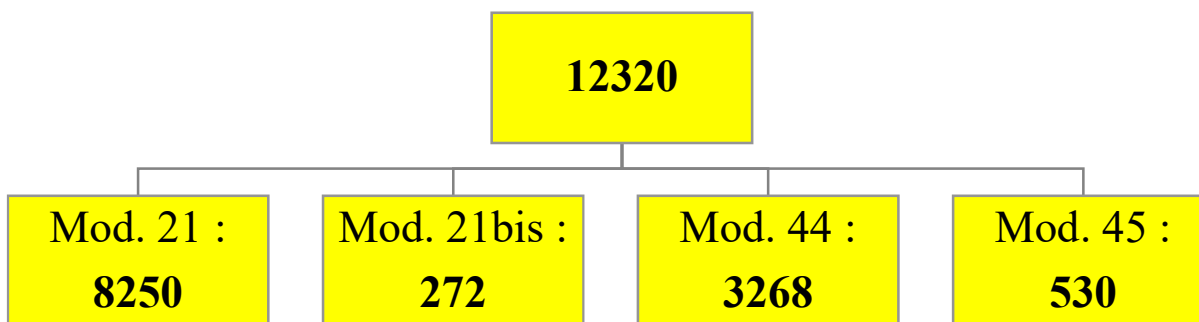


Andamento delle iscrizioni nel registro fatti non costituenti reato [mod. 45]





I PROCEDIMENTI PENDENTI AL 30 GIUGNO 2023

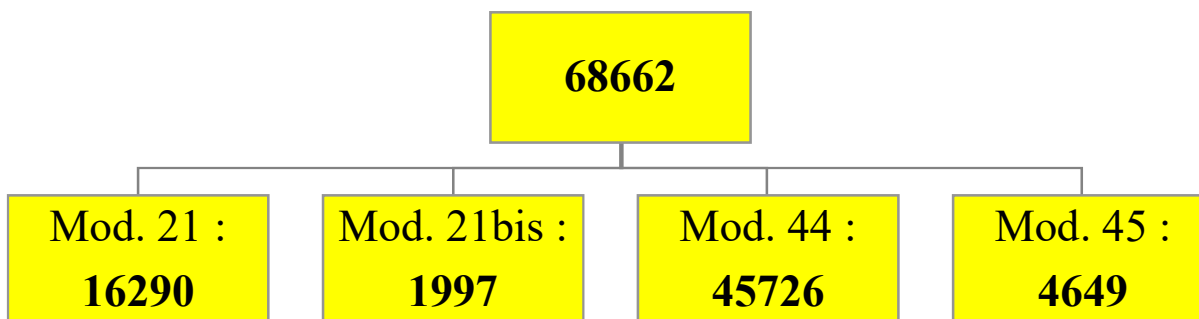


Dettaglio dei procedimenti pendenti nell'ultimo triennio

PROCEDIMENTI PENDENTI						
	AL 31 12 2020	AL 30 06 2021	AL 31 12 2021	AL 30 06 2022	AL 31 12 2022	AL 30 06 2023
MOD 21	8255	9788	8672	8526	8532	8250
MOD 21 BIS	242	276	214	251	232	272
MOD 44	2071	2443	1966	2605	2626	3268
MOD 45	408	480	497	591	496	530
Totale dei registri	10976	12987	11349	11973	11886	12320



I PROCEDIMENTI DEFINITI NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023



Dettaglio delle definizioni con suddivisione per registro, per semestre e con raffronto con gli anni giudiziari 2021, 2022 e 2023

PROCEDIMENTI DEFINITI									
	II SEM 2020	I SEM 2021	TOT. ANNO GIUD. 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	TOT. ANNO GIUD. 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	TOT. ANNO GIUD. 2023
MOD 21	7705	6895	14600	8521	8148	16669	7466	8824	16290
MOD 21 BIS	1116	917	2033	1025	1021	2046	975	1022	1997
MOD 44	19719	18825	38544	17700	17898	35598	20401	25325	45726
MOD 45	2288	2407	4695	2097	2228	4325	2412	2237	4649
Totale dei registri	30828	29044	59872	29343	29295	58638	31254	37408	68662



LE MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI

Al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice del Tribunale l'esercizio dell'azione penale o l'archiviazione/estinzione del reato.

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELL'AZIONE PENALE - REGISTRO MOD. 21									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
DECRETO PENALE	1199	1154	2353	1157	1089	2246	1078	1244	2322
CITAZIONE A GIUDIZIO	829	499	1328	1810	1947	3757	792	1550	2342
RINVIO A GIUDIZIO	861	824	1685	756	817	1573	708	563	1271
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DI PARTE	25	39	64	25	35	60	30	29	59
GIUDIZIO DIRETTISSIMO	224	206	430	269	227	496	207	206	413
GIUDIZIO IMMEDIATO	202	210	412	214	184	398	214	222	436
TOTALE	3340	2932	6272	4231	4299	8530	3029	3814	6843

RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE								
II SEM 2020	I SEM 2021	ANNO GIUDIZIARIO 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	ANNO GIUDIZIARIO 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	ANNO GIUDIZIARIO 2023
3576	3119	6695	3578	3168	6746	3827	4246	8073



DETTAGLIO RELATIVO ALLE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

II SEM 2020	I SEM 2021	ANNO GIUDIZIARIO 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	ANNO GIUDIZIARIO 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	ANNO GIUDIZIARIO 2023
676	565	1241	654	450	1104	569	858	1427

ALTRE DEFINIZIONI - MOD 21 - E RICHIESTE INTERLOCUTORIE

	II SEM 2020	I SEM 2021	TOT. ANNO GIUDIZIARIO 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	TOT. ANNO GIUDIZIARIO 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	TOT. ANNO GIUDIZIARIO 2023
TRASMISSIONE ATTI PER COMPETENZA	376	442	818	407	370	777	328	388	716
RIUNIONE AD ALTRO PROCEDIMENTO	282	339	621	232	232	464	213	272	485
PASSAGGIO AD ALTRO REGISTRO	73	51	124	63	64	127	65	98	163
RICHIESTE DI CONVALIDA DEL FERMO O DELL'ARRESTO	157	228	385	164	187	351	147	139	286
RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI PRELIMINARI	868	1090	1958	819	1066	1885	868	1258	2126
RICHIESTA DI RIAPERTURA INDAGINI	7	22	29	22	12	34	20	7	27
RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO	26	34	60	35	23	58	24	28	52
RICHIESTE APPLICAZIONE O MODIFICA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE	159	175	334	154	142	296	157	174	331
RICHIESTE DI APPLICAZIONE O MODIFICA DELLA CUSTODIA CAUTELARE DOMICILIARE O IN LUOGO DI CURA	41	39	80	34	42	76	32	30	62
RICHIESTA DI APPLICAZIONE O MODIFICA DELLE MISURE CAUTELARI REALI	131	104	235	72	74	146	94	86	180
TOTALE	2120	2524	4644	2002	2212	4214	1948	2480	4428



RAFFRONTO TRA LE DIVERSE MODALITA' DI DEFINIZIONE - MOD 21				
Anno giudiziario 2023				
	II SEM 2022	I SEM 2023	TOT. ANNO GIUDIZIARIO 2023	percentuale
Esercizio dell'azione penale	3033	3820	6853	42%
Altre definizioni	606	758	1364	8%
Archiviazioni	3827	4246	8073	50%
TOTALE COMPLESSIVO	7466	8824	16290	100%
Anno giudiziario 2022				
	II SEM 2021	I SEM 2022	TOT. ANNO GIUDIZIARIO 2022	percentuale
Esercizio dell'azione penale	4232	4301	8533	51%
Altre definizioni	711	679	1390	8%
Archiviazioni	3578	3168	6746	41%
TOTALE COMPLESSIVO	8521	8148	16669	100%
Anno giudiziario 2021				
	II SEM 2020	I SEM 2021	TOT. ANNO GIUDIZIARIO 2021	percentuale
Esercizio dell'azione penale	3340	2932	6272	43%
Altre definizioni	731	832	1563	11%
Archiviazioni	3576	3119	6695	46%
TOTALE COMPLESSIVO	7647	6883	14530	100%



ATTIVITA' SVOLTA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE (REG. MOD 21 BIS)									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giud. 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giud. 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giud. 2023
Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto	304	257	561	275	274	549	300	291	591
Richiesta di archiviazione per tutti gli altri motivi	418	282	700	355	327	682	266	385	651
Citazione a giudizio dell'imputato	313	309	622	318	357	675	342	278	620
Pareri favorevoli alla citazione in giudizio dell'imputato su ricorso immediato alla persona offesa	3	11	14	12	8	20	4	3	7
Pareri contrari alla citazione in giudizio dell'imputato su ricorso immediato della p.o.	1	1	2	2	0	2	2	3	5
Iscrizione con notizia di reato pervenuta direttamente al PM	0	1	1	6	18	24	18	29	47
Iscrizione con notizia di reato pervenuta dalla polizia giudiziaria	186	154	340	213	143	356	98	70	168
Iscrizione per trasmissione ad altro Giudice che dichiara la competenza del Giudice di Pace	6	5	11	5	5	10	9	4	13



DETTAGLIO SULLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEI PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI(REG. MOD 44)									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
Trasmissione atti per competenza	121	148	269	118	112	230	114	139	253
Riunione ad altro procedimento	32	34	66	27	61	88	25	32	57
Richiesta di archiviazione	19054	18070	37124	17116	17261	34377	19831	24585	44416
Passaggio ad altro registro	506	553	1059	429	453	882	422	548	970
TOTALE	19713	18805	38518	17690	17887	35577	20392	25304	45696



TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DISTINTI PER REGISTRO E PER ANNO GIUDIZIARIO

MOD 21 - TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI		
Anno giudiziario 2023		
ENTRO 6 MESI	11723	72%
DA 6 MESI A 1 ANNO	1824	11%
DA 1 A 2 ANNI	1573	10%
OLTRE 2 ANNI	1170	7%
TOTALE	16290	100%
Anno giudiziario 2022		
ENTRO 6 MESI	10982	66%
DA 6 MESI A 1 ANNO	1612	10%
DA 1 A 2 ANNI	2221	13%
OLTRE 2 ANNI	1854	11%
TOTALE	16669	100%
Anno giudiziario 2021		
ENTRO 6 MESI	11130	76%
DA 6 MESI A 1 ANNO	1203	8%
DA 1 A 2 ANNI	1326	9%
OLTRE 2 ANNI	942	6%
TOTALE	14600	100%



TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI MOD 21 BIS		
Anno giudiziario 2023		
ENTRO 4 MESI	871	89%
DA 4 MESI A 1 ANNO	98	10%
DA 1 ANNO	6	1%
TOTALE	975	100%
Anno giudiziario 2022		
ENTRO 4 MESI	974	95%
DA 4 MESI A 1 ANNO	44	4,50%
DA 1 ANNO	3	0,50%
TOTALE	1021	100%
Anno giudiziario 2021		
ENTRO 4 MESI	1831	90%
DA 4 MESI A 1 ANNO	96	5%
DA 1 ANNO	106	5%
TOTALE	2033	100%



FASCE DEBOLI

Analisi dei fascicoli iscritti per il reato di cui all' art. 612 bis c.p. [stalking]

LE FASCE DEBOLI									
ANALISI DEI FASCICOLI ISCRITTI PER IL REATO - ART. 612 BIS C.P. (STALKING)									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
MOD 21	188	234	422	179	164	343	189	203	392
MOD 44	16	20	36	13	15	28	21	23	44
TOT.	204	254	458	192	179	371	210	226	436

Misure cautelari richieste per art. 612 bis c.p.			
	Anno giudiziario 2021	Anno giudiziario 2022	Anno giudiziario 2023
Allontanamento dalla casa familiare	2	6	3
Altra misura non custodiale	1	3	3
Arresti domiciliari	11	10	17
Casa di cura e custodia	0	2	2
Custodia cautelare in carcere	26	29	40
Custodia cautelare in luogo di cura	0	1	0
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.	44	42	65
Divieto di dimora	1	0	2
Obbligo di dimora	0	0	0
Ospedale psichiatrico	0	1	1
totale	85	94	133



***Analisi dei fascicoli iscritti per il reato di cui all'art. 572 c.p.
[maltrattamenti contro familiari e conviventi]***

ANALISI DEI FASCICOLI ISCRITTI PER IL REATO - ART. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi)									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
MOD 21	347	434	781	420	387	807	428	424	852
MOD 44	20	46	66	29	33	62	25	51	76
TOT.	367	480	847	449	420	869	453	475	928

Misure cautelari richieste per art. 572 c.p.			
	Anno giudiziario 2021	Anno giudiziario 2022	Anno giudiziario 2023
Allontanamento dalla casa familiare	48	28	34
Altra misura non custodiale	3	2	1
Altra prescrizione	1	2	1
Arresti domiciliari	14	5	11
Casa di cura e custodia	0	2	1
Custodia cautelare in carcere	70	75	64
Custodia cautelare in luogo di cura	1	1	1
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.	48	52	87
Divieto di dimora	2	2	0
Ospedale psichiatrico	2	1	1
Obbligo di presentazione Autorità di PG	0	1	0
totale	189	171	201



Analisi dei fascicoli iscritti per il reato di cui all' art. 609 bis c.p. [Violenza sessuale]

ANALISI DEI FASCICOLI ISCRITTI PER IL REATO - ART. 609 BIS c.p. (Violenza sessuale)									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
MOD 21	113	100	213	121	121	242	109	127	236
MOD 44	51	39	90	63	61	124	58	55	113
TOT.	164	139	303	184	182	366	167	182	349

Misure cautelari richieste per art. 609 bis c.p. Violenza sessuale			
	Anno giudiziario 2021	Anno giudiziario 2022	Anno giudiziario 2023
Allontanamento dalla casa familiare	2	6	4
Altra misura non custodiale	1	4	0
Arresti domiciliari	3	5	5
Casa di cura e custodia	0	1	2
Custodia cautelare in carcere	17	22	25
Custodia cautelare in luogo di cura	0	1	0
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.	4	4	11
Obbligo di dimora	0	0	1
Divieto di dimora	0	0	1
Divieto esercizio professione/impresa	1	2	0
totale	28	45	49



Analisi dei fascicoli iscritti per il reato di cui all' art. 609 quater c.p. [Atti sessuali con minorenni]

ANALISI DEI FASCICOLI ISCRITTI PER IL REATO - ART. 609 quater (Atti sessuali con minorenni)									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
MOD 21	11	16	27	13	18	31	17	8	25
MOD 44	7	2	9	8	10	18	5	3	8
TOT.	18	18	36	21	28	49	22	11	33

Misure cautelari richieste per art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenni			
	Anno giudiziario 2021	Anno giudiziario 2022	Anno giudiziario 2023
Arresti domiciliari	1	0	2
Custodia cautelare in carcere	3	2	2
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.	0	0	0
totale	4	2	4



SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE [D.P.R. N. 309 DEL 9.10.1990]

Procedimenti iscritti

PRODUZIONE TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (D.P.R. N. 309 DEL 9.10.1990) - Procedimenti iscritti									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
MOD 21	384	400	784	354	350	704	324	363	687
MOD 44	112	102	464	107	115	222	165	144	309
TOT.	496	502	998	461	465	926	489	507	996

Richieste al gip sui procedimenti per violazioni al D.P.R. 309/90

RICHIESTE AL GIP SUI PROCEDIMENTI PER VIOLAZIONI AL DPR 309/90									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giud. 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giud. 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giud. 2023
Richieste di convalida del fermo o dell'arresto	58	80	138	60	55	115	45	46	91
Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere	45	51	96	47	39	86	36	67	103
Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura	9	6	15	8	12	20	2	3	5
Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari reali	36	5	41	19	26	45	21	19	40
totale	148	142	290	134	132	266	104	135	239



Modalità di definizione dei procedimenti aperti per le violazioni del DPR 309/90

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI APERTI PER LE VIOLAZIONI DEL DPR 309/90												
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giud. 2021	%	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giud. 2022	%	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giud. 2023	%
Esercizio dell'azione penale	244	199	443	60%	268	263	531	69%	190	224	414	62%
Altre definizioni	19	39	58	8%	22	19	41	5%	14	16	30	4%
Archiviazioni	120	116	236	32%	106	89	195	26%	109	119	228	34%
TOTALE COMPLESSIVO	383	354	737	100%	396	371	767	100%	313	359	672	100%



LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Raffronto attività sui fascicoli per le violazioni del d.lgs. 231/2001

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
pendenti all'inizio del periodo	34	28	34	31	25	31	26	24	26
sopravvenuti nel periodo	5	9	14	6	10	16	8	13	21
esauriti nel periodo	11	6	17	12	9	21	10	14	24
pendenti alla fine del periodo	28	31	31	25	26	26	24	23	23

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI									
ATTIVITA' SVOLTA SUI FASCICOLI:	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giud. 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giud. 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giud. 2023
Richiesta di rinvio a giudizio ordinario	2	3	5	3	3	6	0	2	2
Citazione a giudizio	3	1	4	7	3	10	2	5	7
Trasmissione per competenza	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Richiesta di archiviazione	0	0	0	2	1	3	4	2	6
Richiesta di applicazione di misure cautelari	0	0	0	1	2	3	3	2	5



REATI IN MATERIA FISCALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 10/03/2000 N. 74

REATI IN MATERIA FISCALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 74 DEL 10/03/2000									
	II SEM 2020	I SEM 2021	Anno giudiziario 2021	II SEM 2021	I SEM 2022	Anno giudiziario 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023
pendenti all'inizio del periodo	265	241	265	221	186	221	160	187	160
sopravvenuti nel periodo	116	124	240	69	86	155	107	112	219
esauriti nel periodo	140	144	284	104	119	223	80	96	176
pendenti alla fine del periodo	241	221	221	186	153	153	187	203	203

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA D.LGS 74/2000				
	II SEM 2022	I SEM 2023	Anno giudiziario 2023	%
Richiesta di archiviazione	38	42	80	46%
Esercizio azione penale	32	37	69	39%
Altre richieste definitorie	10	17	27	15%
totale	80	96	176	100%



TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI D.LGS 74/2000 nell'anno giudiziario 2023		
ENTRO 6 MESI	92	52,00%
DA 6 MESI A 1 ANNO	33	19,00%
DA 1 A 2 ANNI	14	8,00%
OLTRE 2 ANNI	37	21,00%
TOTALE	176	100,00%

Dettaglio dei reati in materia fiscale di cui al decreto legislativo 74/2000 - reato di bancarotta semplice e fraudolenta - art. 640 bis c.p.						
Reato	procedimenti sopravvenuti nell' anno giudiziario 2021	pendenti al 30 giugno 2021	procedimenti sopravvenuti nell' anno giudiziario 2022	pendenti al 30 giugno 2022	procedimenti sopravvenuti nell' anno giudiziario 2023	pendenti al 30 giugno 2023
Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false (art. 2 d.lgs 74/2000)	73	70	48	56	84	79
Altre ipotesi di dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs 74/2000)	13	15	4	8	3	8
Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs 74/2000)	21	17	8	13	20	22
Omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs 74/2000)	43	54	41	46	47	57
Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs 74/2000)	58	51	31	54	58	63
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis d.lgs 74/2000)	24	28	5	8	10	13
Omesso versamento dell'Iva (art. 10 ter d.lgs 74/2000)	7	17	3	10	27	23
Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs 74/2000)	43	36	31	21	21	26
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs 74/2000)	6	9	8	9	9	10
Bancarotta semplice (art. 217 regio decreto 267/1942)	52	69	43	54	50	65



Relazione sull'attività della Procura Distrettuale di Bologna [periodo di riferimento dal 1°luglio 2022 al 30 giugno 2023]

Bancarotta fraudolenta (art. 216 regio decreto 267/1942)	99	149	84	123	88	137
Truffa per finanziamenti pubblici (art. 640 bis c.p.)	32	19	47	25	21	18



L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI			
	ANNO GIUDIZIARIO 2021	ANNO GIUDIZIARIO 2022	ANNO GIUDIZIARIO 2023
Numero complessivo delle iscrizioni dei procedimenti di esecuzione (con pena detentiva sospesa e non sospesa)	2668	2176	6010
Numero complessivo dei provvedimenti in materia di esecuzione emessi dal Pubblico Ministero nel corso dell'anno giudiziario	8168	9039	12262
Dettaglio relativo ai procedimenti più rilevanti:			
Provvedimenti di cumulo (art. 663 c.p.p.)	704	637	1120
<u>Altri provvedimenti emessi per esecuzione di pena detentiva (art. 656 c.p.p.)</u>	1316	1071	1900
<u>di cui nel dettaglio:</u>			
ordini di esecuzione emessi senza sospensione (art. 656 comma 1 c.p.p.)	340	314	519
ordini di esecuzione emessi con sospensione (art. 656 comma 5 c.p.p.)	923	698	1335



ordini di esecuzione - arresti domiciliari (art. 656 comma 10 c.p.p.)	53	59	46
Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria (art. 660 c.p.p.)	1128	687	136
Concessione Misure alternative alla detenzione - Affidamento Servizio Sociale/detenzione domiciliare / arresti domiciliari	118	133	186
Revoca delle misure alternative alla detenzione	25	10	18
Archiviazioni -non luogo a provvedere	988	1319	3288
Altre archiviazioni	1039	1331	1607



LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA		
MOVIMENTAZIONE NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023		
	NOTI - MOD 21	IGNOTI - MOD 44
pendenti all'inizio del periodo	87	8
sopravvenuti nel periodo	69	10
esauriti nel periodo	72	15
pendenti alla fine del periodo	84	3
MOVIMENTAZIONE NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022		
	NOTI - MOD 21	IGNOTI - MOD 44
pendenti all'inizio del periodo	92	7
sopravvenuti nel periodo	55	11
esauriti nel periodo	60	10
pendenti alla fine del periodo	87	8
MOVIMENTAZIONE NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021		
	NOTI - MOD 21	IGNOTI - MOD 44
pendenti all'inizio del periodo	96	5
sopravvenuti nel periodo	102	11
esauriti nel periodo	106	9
pendenti alla fine del periodo	92	7



LE MISURE DI PREVENZIONE

PROCEDIMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE SOPRAVVENUTI NEL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 (ANNO GIUDIZIARIO 2023)	
Procedente	Numero procedimenti
Procuratore della Repubblica di REGGIO EMILIA	3
Procuratore della Repubblica di RAVENNA	1
Procuratore della Repubblica di PIACENZA	1
Procuratore della Repubblica di FERRARA	1
Procuratore della Repubblica di BOLOGNA	27
Questore di RIMINI	3
Questore di REGGIO EMILIA	10
Questore di PIACENZA	6
Questore di PARMA	1
Questore di MODENA	1
Questore di RAVENNA	2
Questore di FORLÌ	2
Questore di FERRARA	5
Questore di BOLOGNA	6
Proponente Art. 34 bis D.LGS 159/2011	8
D.N.A.	0
Direttore D.I.A.	0
	77

PROCEDIMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE SOPRAVVENUTI NEL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 (ANNO GIUDIZIARIO 2022)	
Procedente	Numero procedimenti
Procuratore della Repubblica di RIMINI	3
Procuratore della Repubblica di REGGIO EMILIA	1
Procuratore della Repubblica di RAVENNA	2
Procuratore della Repubblica di PIACENZA	1
Procuratore della Repubblica di MODENA	8
Procuratore della Repubblica di FORLÌ	2
Procuratore della Repubblica di BOLOGNA	34
Questore di RIMINI	7
Questore di REGGIO EMILIA	7



Relazione sull'attività della Procura Distrettuale di Bologna [periodo di riferimento dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023]

Questore di PIACENZA	5
Questore di PARMA	3
Questore di MODENA	2
Questore di FORLÌ	6
Questore di FERRARA	1
Questore di BOLOGNA	11
Proponente Art. 34 bis D.LGS 159/2011	5
D.N.A	1
Direttore D.I.A.	2
	101

PROCEDIMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE SOPRAVVENUTI NEL PERIODO DAL
01/07/2020 AL 30/06/2021 (ANNO GIUDIZIARIO 2021)

Procedente	Numero procedimenti
Procuratore della Repubblica di Rimini	1
Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia	2
Procuratore della Repubblica di Ravenna	1
Procuratore della Repubblica di Piacenza	1
Procuratore della Repubblica di Modena	3
Procuratore della Repubblica di Forlì	1
Procuratore della Repubblica di Bologna	29
Direttore Dia	1
Questore di Rimini	5
Questore di Reggio Emilia	4
Questore di Piacenza	6
Questore di Parma	8
Questore di Modena	3
Questore di Forlì	4
Questore di Bologna	10
Proponente art. 34 bis D.LGS 159/2011	3
TOTALE	82



PROCEDIMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE DEFINITI NEL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023- Anno giudiziario 2023					
Procedente	PROPOSTA EMESSA	ARCHIVIAZIONE	Improcedibilità/incompetenza	riunione	totale definiti
Procuratore della Repubblica di BOLOGNA	17	8	3	0	28
Procuratore della Repubblica di FORLI'	0	0	0	0	0
Procuratore della Repubblica di PIACENZA	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di FERRARA	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di PARMA	0	0	0	0	0
Procuratore della Repubblica di REGGIO EMILIA	3	0	0	0	3
Procuratore della Repubblica di RAVENNA	1	0	0	0	1
Direttore D.I.A.	0	0	0	0	0
D.N.A	0	0	0	0	0
Questore di BOLOGNA	6	0	0	0	6
Questore di FORLI'	2	0	0	0	2
Questore di MODENA	1	0	0	0	1
Questore di PARMA	1	0	0	0	1
Questore di PIACENZA	6	0	0	0	6
Questore di FERRARA	5	0	0	0	5
Questore di REGGIO EMILIA	9	0	0	0	9
Questore di RAVENNA	3	0	0	0	3
Questore di RIMINI	3	0	0	0	3
Proponente art. 34 bis d.lgs. 159/2011	8	0	0	0	8
TOTALE	67	8	3	0	78



PROCEDIMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE DEFINITI NEL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - Anno giudiziario 2022					
Procedente	PROPOSTA EMESSA	ARCHIVIAZIONE	Improcedibilità/incompetenza	riunione	totale definiti
Procuratore della Repubblica di BOLOGNA	15	7	2	0	24
Procuratore della Repubblica di FORLÌ	2	0	0	0	2
Procuratore della Repubblica di MODENA	8	0	0	0	8
Procuratore della Repubblica di PIACENZA	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di RAVENNA	2	0	0	0	2
Procuratore della Repubblica di REGGIO EMILIA	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di RIMINI	3	0	0	0	3
Direttore D.I.A.	2	0	0	0	2
D.N.A.	1	0	0	0	1
Questore di BOLOGNA	11	0	0	0	11
Questore di FORLÌ	6	0	0	0	6
Questore di MODENA	1	0	0	0	1
Questore di PARMA	3	0	0	0	3
Questore di PIACENZA	5	0	0	0	0
Questore di REGGIO EMILIA	8	0	0	0	8
Questore di RIMINI	7	0	0	0	7
Proponente art. 34 bis d.lgs. 159/2011	5	0	0	0	5
TOTALE	81	7	2	0	85



PROCEDIMENTI DI MISURE DI PREVENZIONE DEFINITI NEL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 - Anno giudiziario 2021					
Procedente	PROPOSTA EMESSA	ARCHIVIAZIONE	Improcedibilità/incompetenza	riunione	totale definiti
Procuratore della Repubblica di BOLOGNA	18	15	1	0	34
Procuratore della Repubblica di FORLI'	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di MODENA	3	0	0	0	3
Procuratore della Repubblica di PIACENZA	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di RAVENNA	1	0	0	0	1
Procuratore della Repubblica di RIMINI	1	0	0	0	1
Direttore D.I.A.	1	0	0	0	1
Questore di BOLOGNA	12	1	0	0	13
Questore di FORLI'	4	0	0	0	4
Questore di MODENA	5	0	0	0	5
Questore di PARMA	8	1	0	0	9
Questore di PIACENZA	6	0	0	0	6
Questore di REGGIO EMILIA	5	2	0	0	7
Questore di RIMINI	8	0	0	0	8
Proponente art. 34 bis d.lgs. 159/2011	3	0	0	0	3
TOTALE	77	19	1	0	97



L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

ATTIVITA' CONCERNENTI I RAPPORTI INTERNAZIONALI			
ROGATORIE PASSIVE (REGISTRO AGI) : numero di richieste di assistenza giudiziaria internazionale provenienti da autorità giudiziarie straniere	anno giudiziario 2021	anno giudiziario 2022	anno giudiziario 2023
RICHIESTE PERVENUTE	467	471	497
RICHIESTE DEFINITE	441	465	490

ROGATORIE ATTIVE (REGISTRO AGI) : numero di richieste di assistenza giudiziaria inoltrate ad autorità giudiziarie straniera	anno giudiziario 2021	anno giudiziario 2022	anno giudiziario 2023
RICHIESTE INOLTRATE all'estero	76	55	53
RICHIESTE restituite EVASE	50	49	32

DETTAGLIO DELLE ROGATORIE PASSIVE ISCRITTE NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023	
FONTE NORMATIVA DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE:	
ACCORDI INTERNAZIONALI	205
ART. 726 BIS/TER CPP	70
ORDINE INVESTIGATIVO EUROPEO	193
ORDINE INVESTIGATIVO EUROPEO IN MATERIA DDA	29
TOTALE	497

PENDENZA DELLE ROGATORIE AL 30 GIUGNO 2023	
ROGATORIE PASSIVE PENDENTI (REGISTRO AGI)	123 (di cui n. 4 iscritte nel 2020, n. 13 nel 2021, n. 33 nel 2022 e n. 73 nel 2023)
ROGATORIE ATTIVE PENDENTI (REGISTRO AGI)	101 (di cui n. 1 iscritta nel 2018, n.3 iscritte nel 2019, n. 20 iscritte nel 2020, n. 16 nel 2021, n. 25 nel 2022 e n. 36 nel 2023)



IL RENDICONTO ECONOMICO

Sono relativi all'attività tipica tutti i costi connessi all'attività investigativa [intercettazioni, consulenze, noleggio materiali, custodia beni sequestrati, etc.], all'attività di udienza [trasferte e indennità per Vice Procuratori Onorari] e di esecuzione [pubblicazione sentenze].

COSTI DELL'ATTIVITA' TIPICA	2° sem '20- 1° sem '21		2° sem '21 - 1° sem '22		2° sem '22 - 1° sem '23	
	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
INTERCETTAZIONI (Mandati di pagamento)	3776	2.913.205,81	1684	1.684.613,31	2545	2.749.319,09
INDENNITÀ/SPESE PER LA CUSTODIA DI BENI SEQUESTRATI	335	117.496,13	245	52.055,55	168	40.252,77
ONORARI/SPESE AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO (dettaglio nella seguente tabella)	1065	1.096.565,14	1208	1.413.646,51	1.521	1.401.337,64
TOTALE	5.176	4.127.267,08	3137	3.150.315,37	1.689	1.441.590,41

DECRETI LIQUIDAZIONE	2° sem '20 - 1° sem '21		2° sem '21- 1° sem '22		2° sem '22 - 1° sem '23	
	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
CONTABILE	26	156.016,16	17	162.813,05	10	29.219,65
EDILIZIA	5	30.702,11	7	42.584,11	12	43.623,89
GRAFICA	9	16.372,52	11	20.055,46	18	30.467,18
INFORMATICA	134	185.289,40	172	271.359,91	207	310.899,44
INFORTUNISTICA	33	66.184,13	32	103.978,05	38	90.959,46
INTERPRETI	390	224.283,65	399	303.235,53	463	228.388,05
MEDICO LEGALE	136	218.449,75	163	321.947,07	180	368.384,60
PSICHIATRICA	51	30.815,81	74	45.271,87	154	82.622,40
TOSSICOLOGIA	103	111.017,57	96	72.292,76	116	108.912,53
VARIE	178	57.434,04	237	70.108,70	323	107.860,44
TOTALE	1065	1.096.565,14	1208	1.413.646,51	1.521	1.401.337,64



Andamento delle intercettazioni telefoniche

ANDAMENTO DEL NUMERO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NELL' ANNO GIUDIZIARIO 2023		
	numero decreti	importo in euro
Decreti di pagamento per intercettazioni (di cui al listino DM 26/04/2001)	1212	67.418,18
Decreti di pagamento per la documentazione di traffico (di cui al listino DM 26/04/2001)	128	417.445,15
Decreti di pagamento per il noleggio apparati di intercettazione	927	1.779.144,91
GPS e Videosorveglianza	278	485.310,85
totale	2545	2.749.319,19
Dettagli sul tipo di intercettazione:	Num. Provvedimenti	Importo in Euro
Ambientale con noleggio	66	350.014,00
Informatiche	78	415.851,75
Internazionali	96	4.584,00
Telefonia fissa	5	221,98
Gps e videosorveglianza	278	485.310,85
Noleggio apparecchiature	861	1.429.130,91
Tabulati e/o documentazione traffico	50	1.593,40
Telefonia mobile	1111	62.612,20
Totale	2545	2.749.319,09

ANDAMENTO DEL NUMERO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NELL' ANNO GIUDIZIARIO 2022		
	numero decreti	importo in euro
Decreti di pagamento per intercettazioni (di cui al listino DM 26/04/2001)	1382	99.945,48
Decreti di pagamento per la documentazione di traffico (di cui al listino DM 26/04/2001)	83	182.626,25
Decreti di pagamento per il noleggio apparati di intercettazione	1048	1.014.458,83



GPS e Videosorveglianza	280	387.582,75
totale	2793	1.684.613,31
Dettagli sul tipo di intercettazione:	Num. Provvedimenti	Importo in Euro
Ambientale con noleggio	54	287.775,95
Informatiche	14	178.665,70
Internazionali	306	23.804,10
Telefonia fissa	1	17,38
Gps e videosorveglianza	280	387.582,75
Noleggio apparecchiature	995	726.850,38
Tabulati e/o documentazione traffico	69	3.960,55
Telefonia mobile	1074	75.956,50
Totale	2793	1.684.613,31
ANDAMENTO DEL NUMERO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NELL' ANNO GIUDIZIARIO 2021		
	numero decreti	importo in euro
Decreti di pagamento per intercettazioni (di cui al listino DM 26/04/2001)	1459	154.261,62
Decreti di pagamento per la documentazione di traffico (di cui al listino DM 26/04/2001)	456	184.630,20
Decreti di pagamento per il noleggio apparati di intercettazione	1404	1.639.854,64
GPS e Videosorveglianza	457	934.459,35
totale	3776	2.913.205,81
Dettagli sul tipo di intercettazione:	Num. Provvedimenti	Importo in Euro
Ambientale con noleggio	142	865.031,68
Informatiche	86	22.714,56
Internazionali	23	153.140,00
Telefonia fissa	3	251,22
Gps e videosorveglianza	457	934.459,35
Noleggio apparecchiature	1262	774.822,96
Tabulati e/o documentazione traffico	433	31.490,20
Telefonia mobile	1370	131.295,84
Totale	3776	2.913.205,81



L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Le Certificazioni

CERTIFICAZIONI RILASCIATE nell'anno giudiziario 2023 (dal 1/07/2022 al 30/06/2023)	
Certificati richiesti da privati cittadini:	-
Certificato Generale	16209
Certificato Penale	2594
Visura	2462
Certificato Carichi pendenti	5951
Certificato ex art. 335 c.p.p.	4857

Certificati richiesti dalla Pubblica Amministrazione	
Uso Elettorale	14278
Certificati Carichi pendenti	26348
Certificato richiesto da autorità giudiziaria	320
Consultazione diretta del sistema	97396

CERTIFICAZIONI RILASCIATE nell'anno giudiziario 2022 (dal 1/07/2021 al 30/06/2022)	
Certificati richiesti da privati cittadini:	-
Certificato Generale	15509
Certificato Penale	3178
Visura	2349
Certificato Carichi pendenti	4385
Certificato ex art. 335 c.p.p.	4969

Certificati richiesti dalla Pubblica Amministrazione	
Uso Elettorale	14997
Certificati Carichi pendenti	24039
Certificato richiesto da autorità giudiziaria	2848
Consultazione diretta del sistema	89207



CERTIFICAZIONI RILASCIATE nell'anno giudiziario 2021 (dal 1/07/2020 al 30/06/2021)	
<u>Certificati richiesti da privati cittadini:</u>	-
Certificato Generale	12676
Certificato Penale	2972
Visura	2345
Certificato Carichi pendenti	5118
Certificato ex art. 335 c.p.p.	4609

<u>Certificati richiesti dalla Pubblica Amministrazione</u>	
Certificato Generale*	0
Certificato Penale *	0
Certificato Civile *	0
Uso Elettorale	14282
Certificati Carichi pendenti	25229
Certificato richiesto da autorità giudiziaria	3078
Consultazione diretta del sistema	84457

* La revisione del Sistema del Casellario Giudiziale, apportata dal Decreto Legislativo 122/2018 entrato in vigore il 26 ottobre 2019, ha eliminato la tripartizione tra certificato generale, penale e civile. Tale modifica ha agevolato l'ottenimento dei dati di interesse tramite la consultazione diretta del sistema.



Relazione sull'attività della Procura Distrettuale di Bologna [periodo di riferimento dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023]

SITO INTERNET www.procura.bologna.giustizia.it

Di seguito i numeri degli accessi al sito effettuati nel periodo:

Periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023			
VISITATORI	NUMERO DI VISITE	PAGINE VISUALIZZATE	ACCESSI EFFETTUATI
87.779	140.417	728.553	1.192.144

